

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 906

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche

21/04/2024 - 06:36

Indice

1. DDL S. 906 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 906	4
1.2.2. Testo approvato 906 (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023	12
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/11/2023	14
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 78 (pom.) del 22/11/2023	20
1.4. Trattazione in consultiva	24
1.4.1. Sedute	25
1.4.2. Resoconti sommari	26
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	27
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023	28
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	35
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023	36
1.4.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	39
1.4.2.3.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023	40
1.4.2.4. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	72
1.4.2.4.1. 8 ^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 22/11/2023	73
1.4.2.5. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) ..	75
1.4.2.5.1. 9 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023	76
1.4.2.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) ..	83
1.4.2.6.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023	84

1.4.2.7. Comitato per la legislazione	88
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023	89

1. DDL S. 906 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 906

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 906

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **SCHIFONE** e **FOTI**

(V. Stampato Camera n. 854)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 2023

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità:
 - a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
 - b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel *curriculum* dello

studente;

- c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;
- d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
- e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;
- f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
- g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
- h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
- i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
- l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;
- m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca », componente 1, « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università », e componente 2, « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.2.2. Testo approvato 906 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 906

Senato della Repubblica

Attesto che la 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), il 22 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera dei deputati:

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

Art. 1.

(Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)

1. La Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale « Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche », note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.
2. La Settimana nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
3. In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali musei nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Finalità)

1. La Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.
2. Le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità:
 - a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;
 - b) valorizzare e consolidare le esperienze nell'ambito delle discipline STEM nel *curriculum* dello studente;
 - c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e

l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

d) supportare la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;

f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;

h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

m) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, ferme restando le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, « Istruzione e ricerca », componente 1, « Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università », e componente 2, « Dalla ricerca all'impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 72 (ant.) del 26/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2023

72ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto della mancanza del prescritto numero di senatori per l'esame, in sede redigente, del disegno di legge n. 840, nonché del numero legale necessario per la votazione della proposta di parere del relatore Marcheschi sul disegno di legge n. 912, apprezzate le circostanze, sospende la seduta sino alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE comunica che sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 840 approvati nella seduta di ieri si è espressa la Commissione bilancio con un parere non ostativo. In attesa che giunga anche il parere della Commissione affari costituzionali, sospende nuovamente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 19,10.

IN SEDE REDIGENTE

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 e accolto l'ordine del giorno G/840/1/7 (testo 2) del senatore Pirondini, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni affari costituzionali e bilancio si sono espresse sui richiamati emendamenti con pareri non ostativi. Trattandosi di un disegno di legge composto da un articolo unico, avverte che la votazione dell'articolo 1 coincide con quella volta a conferire il mandato al relatore.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso della discussione, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è espressa all'unanimità e ringrazia il sottosegretario Mazzi per aver assicurato la propria presenza ai lavori della Commissione sin dalla mattina.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in

materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha proposto un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

In dichiarazione di voto interviene la senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), la quale ritiene che il provvedimento presenti profili di tale complessità che avrebbero richiesto un maggior approfondimento da parte della Commissione. Esprime, peraltro, perplessità rispetto a talune disposizioni recate nel decreto-legge, con particolare riferimento all'incremento del contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 20. In proposito, pur giudicando importante l'attività di tali scuole, fa presente che sarebbe stata opportuna una più ampia riflessione sulle modalità con cui è assicurata la copertura degli oneri recati dal richiamato articolo. Conclusivamente, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari della giornata di ieri, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nelle prossime settimane, compatibilmente con l'avvio della sessione di bilancio, l'esame: della proposta di nomina n. [35](#) concernente il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; del disegno di legge n. [905](#) (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico), d'iniziativa del deputato Sasso ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [906](#) (Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), d'iniziativa degli onorevoli Marta Schifone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. [805](#) (Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona), d'iniziativa della senatrice Malpezzi ed altri; del disegno di legge n. [788](#), in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza ha, altresì, convenuto di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla disciplina relativa all'accesso alla professione di restauratore d'organo. In tale sede è stato inoltre stabilito che eventuali proposte da parte dei Gruppi di soggetti da audire dovranno pervenire alla Presidenza entro venerdì 3 novembre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,20.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 77 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, nel dar conto delle variazioni intervenute nella composizione della Commissione, dà il benvenuto al senatore Galliani e rivolge un sentito ringraziamento al senatore Rosso, che conseguentemente cessa di far parte della Commissione, per il rilevante contributo fornito all'attività parlamentare sin dall'inizio della legislatura.

Si associa la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che la Commissione è stata autorizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, a discutere il provvedimento in titolo durante la sessione di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MARCHESCHI (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, ricordando che lo stesso, composto di due articoli, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati l'11 ottobre scorso.

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», cosiddette discipline STEM (dall'inglese "Science, Technology, Engineering, Mathematics") "al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline".

Fa indi presente che, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa al testo esaminato dalla Camera dei deputati, la Settimana nazionale delle discipline STEM è fissata proprio nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno a motivo della circostanza che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La Settimana nazionale non ricade nell'ambito delle ricorrenze festive, come specifica il comma 2 (a mente del quale essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949).

In occasione della Settimana nazionale - prosegue il relatore - il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 3, promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile nelle scuole di

ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle richiamate finalità.

Il comma 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria (invero - come specificato dal relatore - mitigata dallo stanziamento recato all'articolo 2), stabilendo che alle attività previste dall'articolo in esame provvedono le amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le finalità richiamate, in via di principio, al comma 1 dell'articolo 1 sono meglio esplicitate all'articolo 2, in cui si dà anche conto delle attività da realizzare in tale occasione.

In particolare, il comma 1 di tale articolo dispone che la Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, "necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione".

Riguardo alle iniziative da realizzare, il comma 2 elenca le seguenti: l'attivazione di percorsi stabili di orientamento post-scolastico, che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche (ed in particolare le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali), volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e idonei ad indirizzare la scelta consapevole degli stessi studenti verso tali discipline (lettera *a*); la valorizzazione e il consolidamento delle esperienze nell'ambito di tali discipline nel *curriculum* dello studente (lettera *b*); la promozione di campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM, anche nell'ottica di ottenere maggiori opportunità lavorative (lettera *c*); il supporto alla didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM (lettera *d*); la promozione di corsi di formazione con modalità innovative sulle richiamate materie per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle relative competenze negli alunni e negli studenti (lettera *e*); la valorizzazione degli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle citate discipline (lettera *f*); il sostegno a iniziative, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dirette a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM (lettera *g*); l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM (lettera *h*); la promozione di percorsi di studio, formazione o ricerca nelle medesime discipline, anche attraverso la previsione di borse di studio per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi (lettera *i*); l'attivazione di percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere (lettera *l*); la promozione di iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico (lettera *m*).

Al fine di realizzare le richiamate iniziative, il comma 3 dispone un incremento, pari a 2 milioni di euro per il 2024, del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006).

Osserva, conclusivamente, che tale stanziamento si aggiunge, peraltro, alle risorse già previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle contemplate nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Nello specifico, si tratta delle risorse relative alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" del PNRR, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" e Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", nonché di quelle previste con riferimento al Fondo per la Repubblica Digitale, nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali", all'interno del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase

procedurale.

Tenuto conto dell'ampia condivisione sul disegno di legge in titolo, peraltro approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Conviene unanime la Commissione.

Il **PRESIDENTE** dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio), entrambi di tenore non ostativo, dalle Commissioni 9a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), entrambi favorevoli, nonché dal Comitato per la legislazione, favorevole con osservazione.

Nell'auspicio che anche le restanti Commissioni 2a (Giustizia), 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali rendano i rispettivi pareri entro la giornata di domani, al fine di consentire alla Commissione di procedere alle votazioni, propone di rinviare la discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice **COSENZA** (*FdI*) sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla 2a Commissione (Giustizia).

Premette che l'iniziativa legislativa va ad inserirsi in un quadro normativo di contrasto alla violenza contro le donne già articolato, ma - come dimostrano i dati statistici pubblicati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - ancora insufficiente a ridurre significativamente i reati di violenza di genere.

Specifica, quindi, che il disegno di legge in esame, composto di diciannove articoli, è pertanto finalizzato a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, anche mediante l'introduzione di misure idonee a consentire una preventiva ed efficace valutazione e gestione dei rischi di letalità, di reiterazione e di recidiva degli episodi di violenza.

Passando all'illustrazione dell'articolato, dà conto dell'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione dell'ammonimento del questore, sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, estendendolo anche ai casi in cui vengano in rilievo fatti riconducibili ai reati - consumati o tentati - di violenza privata (articolo 610 del codice penale), di minaccia aggravata (articolo 612, secondo comma, del codice penale), di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-*ter* del codice penale), di violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e di danneggiamento (articolo 635 del codice penale).

La disposizione in esame interviene, inoltre, sulla definizione di violenza domestica (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013), inserendovi anche la cosiddetta "violenza assistita", ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età. La commissione degli atti in presenza di minorenni - chiarisce la relatrice - diventa in tal modo un ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Tra le ulteriori misure previste dall'articolo in commento, menziona l'estensione della tipologia di reati per i quali le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche sono tenuti a fornire alle vittime di violenza obblighi informativi sui centri antiviolenza presenti sul territorio, provvedendo a mettere le vittime in contatto con gli stessi.

Espone poi i contenuti dell'articolo 2, che, apportando modificazioni al codice antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), estende l'applicabilità, da parte della autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni di violenza di genere e di violenza domestica, tra cui i reati,

consumati o tentati, di omicidio e di lesioni gravi.

Il medesimo articolo interviene, altresì, con riferimento ai suddetti soggetti indiziati, sulla misura della sorveglianza speciale, prevedendo che il tribunale, fino a quando tale misura non sia divenuta esecutiva, possa imporre loro il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, a determinati reati, tra i quali: la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; le lesioni personali aggravate; la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

L'articolo 4 prevede che, per i processi relativi ai delitti di violenza di genere (tra i quali i maltrattamenti, la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne), debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 reca misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 ha ad oggetto la promozione di iniziative formative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

In particolare, si prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

L'articolo dispone, inoltre, che, nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione, proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, siano inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.

Fa cenno poi agli articoli 7 e 8, che intervengono, rispettivamente, sui termini per la valutazione delle esigenze cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere e sul monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai medesimi processi.

Evidenzia che l'articolo 9 aumenta di sei mesi la pena edittale relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Rende, inoltre, applicabile tale disciplina penalistica anche alle violazioni degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice in sede civile.

Si sofferma sull'articolo 10, che, mediante l'inserimento di un nuovo articolo nel codice di procedura penale, introduce e disciplina l'arresto in flagranza differita, ovvero sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente la commissione dei reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

Accenna agli articoli 11, 12 e 13, i quali apportano modificazioni al codice di procedura penale, rispettivamente, in materia di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare; di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico; di misure cautelari coercitive.

L'articolo 14 novella le disposizioni relative alle informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, mentre l'articolo 15 modifica il regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale.

L'articolo 16 aumenta da 60 a 120 giorni il termine per la proposizione della domanda di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, di cui alla legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto, con riferimento a taluni reati (tra i quali l'omicidio, la violenza sessuale e la lesione personale) commessi dal coniuge o da persona legata da relazione affettiva, una provvisoria a titolo di anticipo sull'indennizzo spettante in via definitiva.

L'articolo 18 introduce il riconoscimento e l'accreditamento, con procedura disciplinata dal Ministro della giustizia e dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 19, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Sollecita, infine, un approfondimento della Commissione sulle carenze culturali che sono alla base dei femminicidi e delle violenze contro le donne.

Ritiene che tale approfondimento debba essere indirizzato all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva nella scuola nell'ottica di rendere i giovani consapevoli di quale debba essere il positivo rapporto tra l'uomo e la donna. Al riguardo, richiama il disegno di legge n. 579, a sua firma, recante "Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio", di cui auspica un sollecito avvio dell'esame.

Anticipa, conclusivamente, la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara aperte le dichiarazioni di voto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva, tuttavia, come il provvedimento in esame appaia prevalentemente proiettato sulla dimensione repressiva e di disciplina processuale.

Nel condividere le osservazioni conclusive della relattrice, ritiene, infatti, che, anche alla luce degli ultimi tragici eventi di cronaca, si renda necessario agire a monte, mediante percorsi di educazione emotiva da introdurre a partire dall'età dell'infanzia.

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) esprime, a nome del proprio Gruppo, la piena condivisione del parere favorevole formulato dalla relattrice, con particolare riguardo alle disposizioni del provvedimento in esame orientate ad assicurare una formazione adeguata e omogenea degli operatori - insegnanti, sanitari e magistrati - che a diverso titolo entrano in contatto con le vittime di violenza. Osserva, al riguardo, che già il provvedimento in titolo reca l'impronta di un cambio di prospettiva nell'approccio al fenomeno della violenza contro le donne proprio nella parte in cui si propone di intervenire sulla formazione culturale degli operatori.

Auspica che la Commissione, che oggi si esprime sul provvedimento in esame con potestà meramente consultiva, assuma un ruolo guida nell'approfondimento della suddetta linea direttrice, entrando nel merito di un cambiamento culturale che deve profondamente incidere nell'educazione familiare e scolastica.

La relattrice [COSENZA](#) (FdI), nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, richiama l'importanza di introdurre nelle scuole spazi per ascoltare le testimonianze delle vittime.

Interviene poi il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relattrice.

Nel porre in luce l'importanza di un'azione di prevenzione da svolgere a livello culturale e in ambito scolastico, invita la Commissione ad impegnarsi ai fini dell'introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotiva, affettiva e sessuale fin dal primo grado dell'istruzione.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), nel dichiarare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relattrice, invita a riflettere sulla opportunità di modificare i sistemi di insegnamento e adduce l'esempio della possibilità di insegnare la storia rivolgendosi al genere femminile un'attenzione pari a quella rivolta al ruolo esercitato dagli uomini.

Coglie peraltro l'occasione per esprimere il proprio rammarico per non poter assistere in prima persona alla proiezione in Senato del film "C'è ancora domani", in cui è affrontato proprio l'importante tema del contrasto alla violenza sulle donne. Al riguardo, segnala che l'evento si terrà in una sala in cui residuano alcune barriere architettoniche, di cui auspica una sollecita rimozione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relattrice è posta in votazione e

approvata all'unanimità.

AFFARI ASSEGNATI

Accesso alla professione di restauratore d'organo ([n. 291](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari di oggi ha preso avvio un ciclo di audizioni sull'affare assegnato in titolo.

Avverte, in proposito, che la documentazione acquisita in tale sede sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione, al pari della documentazione che dovesse essere comunque trasmessa nel prosieguo delle audizioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 78 (pom.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.
La seduta inizia alle ore 16,45.*

IN SEDE DELIBERANTE

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che, oltre ai pareri di cui si è dato conto nella seduta di ieri, sono giunti nel frattempo anche il parere non ostativo della Commissione 2a (Giustizia) e della Commissione 8a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica). Informa che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto sapere che non si esprimerà sul provvedimento in titolo.

Avverte che pertanto sussistono le condizioni per procedere alle votazioni.

Si passa all'esame degli articoli del disegno di legge.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 1, che viene approvato. È quindi posto ai voti e approvato anche l'articolo 2.

Non essendovi richieste d'intervento in dichiarazione di voto, è posto in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che la Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

Il ministro Eugenia Maria ROCCELLA esprime viva soddisfazione per l'avvenuta approvazione del provvedimento, di cui richiama l'importanza, anche con riferimento alla previsione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso l'acquisizione di adeguate competenze in ambito scientifico, l'occupazione femminile.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (n. 94) (Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice COSENZA (FdI) sull'atto in titolo, specificando innanzitutto che lo stesso, composto di cinque articoli, è stato trasmesso, per l'acquisizione dei prescritti pareri da

parte delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

Precisa che il testo trasmesso è corredato di relazione illustrativa in cui si fa presente che sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli altri Ministeri coinvolti (Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Ministero dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze) e che sull'atto non è stato possibile acquisire l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Data l'urgenza di attuare la riforma degli ITS *Academy* entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui l'atto in esame costituisce un importante tassello, e tenuto conto che sul testo si è comunque registrata una condivisione in sede tecnica, il Governo ha ritenuto necessario procedere senza attendere il decorso del termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, finalizzato a consentire lo svolgimento di ulteriori trattative per il raggiungimento di una possibile composizione degli interessi coinvolti. E' stata pertanto trasmessa la mancata intesa sancita, il 9 novembre 2023, in sede di Conferenza Stato-regioni. Passando al contenuto, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale in esame reca l'oggetto e le finalità dello stesso. Ai sensi di tale articolo, il provvedimento definisce il programma triennale di utilizzo delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore per gli anni formativi 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 ed è in ogni caso valido anche per le successive annualità sino all'adozione di un nuovo decreto di analogo oggetto.

L'articolo 2, recante il Programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, specifica che gli indirizzi di programmazione triennale delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari ad un totale nel triennio di euro 145.066.308, sono finalizzati a: sostenere la realizzazione dei percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto; favorire l'aumento del numero degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy* e garantire più alti *standard* di formazione terziaria professionalizzante; realizzare laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*; soddisfare i fabbisogni formativi altresì in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica; adottare misure per promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; costituire l'anagrafe nazionale degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy*, implementare la banca dati nazionale e realizzare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione; erogare borse di studio per sostenere i tirocini formativi di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a*), della legge n. 99 del 2022; consolidare e potenziare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere; aumentare la disponibilità di corsi, potenziare e ampliare la formazione professionalizzante con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e colmare progressivamente il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro; rilanciare l'intera filiera della formazione tecnica e professionale per offrire ai giovani prospettive concrete di realizzazione lavorativa e umana, contribuendo in modo significativo a ridurre la dispersione di risorse e talenti; sostenere attività per il supporto e l'evoluzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità di cui alla legge n. 99 del 2022.

L'articolo 3 disciplina gli indirizzi per le programmazioni regionali dell'offerta formativa. Nel dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera *a*), della legge n. 99 del 2022 (che prevede che il Comitato nazionale ITS *Academy* proponga, in particolare, le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni), e dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 87 del 17 maggio 2023 (che riproduce la predetta disposizione di legge, facendo salva, in assenza di indicazioni in tal senso, l'autonomia delle regioni, data la propria competenza in materia) e nel rispetto delle

competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, l'articolo reca un elenco di obiettivi di cui ciascuna regione tiene conto.

Si tratta in particolare dei seguenti: il consolidamento e il potenziamento quali-quantitativo dell'offerta formativa erogata dalle Fondazioni ITS *Academy* che abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 99 del 2022 e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, recante "Definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accREDITAMENTO degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS *Academy*), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accREDITAMENTO"; la razionalizzazione del numero delle Fondazioni presenti sul territorio, al fine di evitare la proliferazione di micro-fondazioni e potenziare l'offerta formativa secondo quanto previsto dalla lettera *a*); il soddisfacimento dei fabbisogni del sistema imprese nel breve-medio periodo, anche attraverso strumenti di rilevazione delle difficoltà di reperimento delle figure professionali, con particolare riferimento a quelle maggiormente richieste sul mercato; la promozione di specifiche azioni di promozione e di orientamento sull'intero territorio regionale, inclusi gli interventi volti al recupero della dispersione universitaria, in funzione dell'aumento degli iscritti ai percorsi formativi degli ITS *Academy*.

L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale le province autonome di Trento e di Bolzano rispettano i principi fondamentali del presente schema di decreto nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

L'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie e le modalità di erogazione delle risorse. Esso stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall'attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 99 del 2022, le risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, pari a euro 48.355.436 annui, sono ripartite annualmente con più decreti del Direttore Generale competente in materia di istruzione tecnologica superiore (attualmente, il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che fa capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito) a valere sul "Fondo per l'istruzione tecnologica superiore", capitolo 1465/1, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006.

Fa presente che, sulla base di quanto evidenziato nella relazione illustrativa e tecnica al provvedimento, tale disposizione è finalizzata a velocizzare ulteriormente le tempistiche di assegnazione delle risorse, a beneficio del buon funzionamento del Sistema. Al contempo la relazione precisa che "i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto specifico di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, attuativo dell'articolo 11, comma 6, della legge n. 99/2022".

Anticipa, conclusivamente, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver evidenziato l'importanza del tema oggetto del provvedimento in esame, avanza una richiesta di rinvio della votazione della proposta di parere formulata dalla relatrice, al fine di consentire alla propria parte politica un approfondimento delle ragioni che stanno a fondamento della mancata intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni. Conclude preannunciando, nella ipotesi in cui non si intenda accogliere la richiesta di rinvio della votazione, il voto di astensione del suo Gruppo.

In risposta ad una sollecitazione della senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) in merito alle eventuali conseguenze che la mancata intesa possa avere sulla ripartizione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, la relatrice [COSENZA](#) (*FdI*) ribadisce che i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore saranno oggetto di altro decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

La senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

In relazione alla richiesta della senatrice D'Elia, il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile rendere il parere sul provvedimento in titolo nella corrente settimana, allo scopo di fornire al Dicastero competente un

chiaro segnale di favore nei riguardi dell'attuazione della riforma degli ITS *Academy*. A tal fine, si dichiara disponibile a convocare una seduta nella giornata di domani, compatibilmente con i lavori dell'Aula.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), nel concordare con il Presidente sull'opportunità di una celere espressione del parere da parte della Commissione, segnala la rilevanza, per i giovani, del provvedimento in esame, che dà seguito ad una riforma approvata nella precedente legislatura con l'accordo di tutte le forze politiche, inclusa la propria.

Interviene brevemente il senatore [GALLIANI](#) (*FI-BP-PPE*), il quale chiede che la votazione avvenga nella seduta in corso, non ravvisando ragioni a motivo di un rinvio.

Anche il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver riconosciuto la costante attenzione prestata dal Presidente alle esigenze di tutte le parti politiche nell'organizzazione dei lavori, dichiara di non ravvisare, nel caso specifico, motivazioni sufficienti per un rinvio della votazione, in ragione sia dei contenuti evidenti del provvedimento in titolo, sia della complessità di organizzare diversamente i tempi di discussione.

Preso atto dell'orientamento maggioritario della Commissione e constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 135 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che il Gruppo del PD ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dell'A.S. 615 e connessi.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella precedente seduta, sono iniziate le dichiarazioni di voto e che sono intervenuti il rappresentante della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, nonché gli esponenti dei Gruppi Lega e Fratelli d'Italia.

Il senatore **CATALDI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto, invitando la maggioranza a una ulteriore riflessione su un progetto di riforma che, sebbene promossa con buone intenzioni, determinerà risultati differenti sul territorio, a causa delle disparità già esistenti. A suo avviso, quindi, il Paese non è pronto ad accogliere il modello istituzionale del regionalismo differenziato.

Per evitare il rischio che si aggravino le carenze infrastrutturali delle Regioni che già attualmente sono più in difficoltà, occorre soddisfare alcune precondizioni. In particolare, è necessario assicurare pari opportunità di sviluppo economico a tutte le Regioni; in secondo luogo, occorre garantire i LEP sul territorio nazionale, ma con un livellamento verso l'alto, altrimenti difficilmente si stimolerà l'interesse

a fare impresa.

Ravvisa, infine, una contraddizione tra il progetto di riforma differenziata, che esalta le peculiarità regionali, e il disegno di legge costituzionale sul premierato (A.S. 935), di cui a breve sarà avviato l'esame in Commissione.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), a integrazione dell'intervento del senatore Cataldi, sottolinea l'importanza della votazione con cui ci si appresta a licenziare in sede referente, dopo un lungo percorso, un disegno di legge che è stato comunque migliorato, anche grazie al lavoro svolto dalle opposizioni, che instancabilmente hanno sollecitato la maggioranza a colmare alcune lacune del testo, in particolare riguardo alla sostituzione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i decreti legislativi per la determinazione dei LEP. Ringrazia in ogni caso anche il presidente Balboni, per avere organizzato i lavori in modo da consentire un adeguato approfondimento.

Non può fare a meno di ricordare, tuttavia, che la maggior parte dei soggetti auditi, tra cui l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, lo Svimez, Confindustria, Confartigianato, Gimbe, Legambiente, nonché molti costituzionalisti e docenti, hanno espresso numerose critiche sul progetto di autonomia differenziata. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato quello di procedere all'attuazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, senza prima correggere le distorsioni provocate dalla riforma del Titolo V, con il rischio di aggravare le fragilità delle Regioni che sono già in ritardo rispetto alle altre. A tale proposito, auspica che si proceda quanto prima ad esaminare in Assemblea il disegno di legge costituzionale d'iniziativa popolare n. 764, per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Constata con dispiacere, inoltre, l'accelerazione dei lavori delle ultime settimane, attraverso anche il ricorso a sedute notturne, probabilmente per la recente deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge sul premierato (A.S. 935), confermando l'esistenza di una sorta di "baratto" politico tra i due principali partiti della maggioranza, che agiscono per motivi elettoralistici, senza tener conto dell'interesse generale del Paese.

Annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ringrazia il Presidente per la sua capacità di mediazione, che ha consentito l'esame approfondito del testo nel merito, senza dare adito ad atteggiamenti ostruzionistici da parte dell'opposizione.

Formula altresì un ringraziamento nei confronti del Governo, per l'accoglimento di alcune proposte di modifica sottoscritte dalla sua parte politica, ed esprime apprezzamento in particolare per la determinazione e competenza tecnico-giuridica dimostrate dal ministro Calderoli, il quale ha seguito assiduamente i lavori della Commissione.

Ricorda che Forza Italia, proprio per il suo patrimonio di valori, ispirato a principi liberali, che esalta la libertà individuale a fronte di un eccessivo intervento statale e il principio della sussidiarietà, non poteva non condividere fin dall'inizio il progetto di autonomia differenziata, che favorisce la flessibilità delle politiche regionali.

Proprio per una più compiuta valorizzazione dell'individuo, la sua parte politica ritiene che i diritti sociali e civili debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in particolare con riferimento a sanità, istruzione, casa e lavoro, per consentire alle persone di partecipare pienamente alla vita sociale. A tal fine, è importante il lavoro svolto dal Comitato guidato dal professor Cassese, che per la prima volta ha provveduto alla individuazione dei LEP, sebbene questo percorso per il riconoscimento concreto dei servizi essenziali che spettano ai cittadini debba proseguire di pari passo con l'attuazione dell'autonomia differenziata. In tal senso, sono stati approvati alcuni emendamenti, anche a sua prima firma, con cui per esempio si prevede che "le intese non possano pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni" che non hanno richiesto l'autonomia, "anche in relazione a eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP". Ricorda altresì la modifica introdotta all'articolo 3, che elenca le materie nel cui ambito sono individuate le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché l'inserimento della clausola di salvaguardia dell'unità nazionale.

Esprime pertanto soddisfazione per l'attuazione di un progetto che, a suo avviso, sarà in grado di

risolvere le aree più degradate del Paese, garantendo pari diritti e livelli di prestazioni a tutti i cittadini.

Nell'esprimere l'auspicio che l'*iter* del provvedimento prosegua proficuamente nella direzione finora seguita, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ricorda brevemente l'esperienza storica dell'Alto Adige, che, grazie all'autonomia differenziata, ha saputo riscattarsi dalla situazione di estrema arretratezza e povertà in cui si trovava dopo la seconda guerra mondiale, anche a causa delle difficili condizioni geomorfologiche di un territorio che, per la maggior parte, è sopra i mille metri di altitudine. È stato così attuato un modello di sviluppo economico e di integrazione dei tre gruppi linguistici esistenti, studiato a livello internazionale e che ha permesso di raggiungere un PIL molto elevato.

Ritiene che in Italia il progetto di autonomia differenziata delineato in Costituzione non sia mai stato effettivamente attuato, sia per la tardiva istituzione delle Regioni, sia per le numerose materie attribuite finora alla esclusiva competenza legislativa statale. Pertanto, è comprensibile che alcune Regioni avvertano l'esigenza di ulteriori forme di autonomia e potere decisionale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, cui sarebbe opportuno finalmente dare una risposta.

Sottolinea che l'autonomia comporta significative responsabilità delle scelte, che non possono più essere trasferite a un più alto livello decisionale, nazionale o sovranazionale, con un efficiente utilizzo delle risorse, verificabile in modo stringente dai cittadini.

A suo avviso, non sono fondate le preoccupazioni circa il rischio di una rottura dell'unità nazionale. Del resto, anche gli articoli 5 e 117 della Costituzione prevedono il pluralismo autonomistico e il decentramento amministrativo, all'interno della medesima cornice statale unitaria e indivisibile.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel riconoscere che il Presidente ha garantito le condizioni per un confronto approfondito e il rispetto delle prerogative parlamentari, sottolinea che le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in sede referente hanno impedito di dare risposta a questioni importanti.

Innanzitutto, non è stato possibile chiarire il motivo per cui il disegno di legge n. 615 è stato dichiarato collegato alla legge di bilancio, considerato che il testo prevede l'invarianza degli oneri finanziari. Ciò ha comportato non solo la possibilità di proseguire l'esame anche durante la sessione di bilancio, ma anche la dichiarazione di inammissibilità, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di tutti gli emendamenti che prevedessero l'attuazione effettiva dei LEP. In tal modo, proposte molto significative, come gli emendamenti 1.63, 1.64, 1.65, 1.74 e 1.89, sono state sottratte alla discussione, in quanto, non essendo state respinte in Commissione, non potranno neanche essere ripresentate in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 5-*quinquies* del Regolamento. Rileva, tra l'altro, che - data la dichiarazione di invarianza degli oneri per il bilancio statale - sarà impossibile reperire le risorse per colmare le situazioni di arretratezze infrastrutturali.

In secondo luogo, ritiene che sarebbe stato più ragionevole far precedere o accompagnare l'esame del disegno di legge n. 615 da quello dei disegni di legge costituzionale per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione, di cui è già stato avviato l'esame in Commissione, per determinare una cornice costituzionale sovraordinata rispetto alle intese tra Stato e Regioni. Questo avrebbe consentito, tra l'altro, di sottrarre per esempio le norme generali dell'istruzione dal novero delle materie delegabili alle Regioni.

Ricorda altresì che non è stata data risposta alle preoccupazioni di alcuni componenti del CLEP circa l'effettiva tutela dei diritti civili e sociali, per la mancata definizione delle risorse necessarie. Peraltro, il Comitato si è limitato a delineare la situazione a legislazione vigente, senza chiarire se questa sia sufficiente e se sia effettivamente attuata sul territorio nazionale. Sarebbe stato più opportuno, quindi, procedere all'audizione del ministro Giorgetti e dell'ex governatore della Banca d'Italia Visco, nonché attendere che il Comitato presieduto dal professor Cassese completasse il suo lavoro. La maggioranza, invece, ha preferito accelerare i lavori, forse per una sorta di "scambio" politico tra le due principali

forze politiche, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sulla primazia del Capo del Governo.

Passa quindi a illustrare le criticità del provvedimento dal punto di vista del merito.

Innanzitutto, nonostante la dichiarazione, all'articolo 1, dell'obiettivo di ridurre i divari tra le diverse Regioni, garantendo equamente i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, negli articoli successivi si fa riferimento ai LEP solo con riguardo al terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, confermando - a suo avviso - che si intende attribuire ulteriori forme di autonomia, senza prima aver garantito la definizione della soglia costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti sociali e civili. Al contrario, anche i principali costituzionalisti ascoltati in audizione hanno sostenuto la necessità di una inversione dell'ordine di applicazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

Ritiene insufficiente, inoltre, la modifica con cui si è previsto che l'individuazione dei LEP avvenga mediante decreti legislativi, in quanto poi si prevede che l'aggiornamento in base alle risorse disponibili avvenga comunque tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ribadisce che sarebbe stato più opportuno intervenire mediante legge costituzionale, in modo da sottrarre alla competenza regionale alcune materie, come l'istruzione, le reti di comunicazione, nonché la produzione e distribuzione di energia, che, a seguito della pandemia e della guerra, si è dimostrato opportuno restituire alla competenza statale.

Nonostante le modifiche intervenute in sede referente, poi, è confermata la marginalizzazione del ruolo del Parlamento, che non potrà neanche emendare il contenuto delle intese.

Infine, critica la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, che consente la prosecuzione delle intese previgenti, alle quali quindi non potrà essere applicata la procedura per l'istruttoria di cui all'articolo 2 del testo.

In conclusione, a nome del Gruppo del PD, annuncia un voto contrario.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*), nel ringraziare il Presidente e il Ministro per il dibattito molto approfondito, premette che l'orientamento della sua parte politica sarà espresso in sede di Assemblea, dal senatore Calenda.

A suo avviso, il progetto di autonomia differenziata è condivisibile e non comporta rischi per la tenuta dell'unità del Paese e del bilancio statale. Del resto, la presenza di una gestione più centralistica non ha impedito il determinarsi di differenze così profonde da giustificare l'assegnazione di significative risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza appunto finalizzate alla riduzione del divario tra Nord e Sud.

Sottolinea che il testo originario è stato profondamente modificato e migliorato in riferimento alla individuazione dei LEP, agli interventi perequativi, al coinvolgimento del Parlamento. È stato inoltre svolto per la prima volta l'importante lavoro di definizione del contenuto essenziale dei livelli essenziali delle prestazioni connesse ai diritti civili e sociali, fermo restando che bisognerà ora procedere al finanziamento per l'attuazione di tali prestazioni e ciò comporterà una scelta politica circa le priorità. Tuttavia, a suo avviso, il riformismo deve accettare la sfida del cambiamento, con una progressiva e graduale attuazione delle novità. A suo parere, ciò sarà utile soprattutto per il Mezzogiorno, che attualmente sconta gravi ritardi e mancanze con riferimento ai LEP, per garantire una maggiore trasparenza, il miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza della pubblica amministrazione.

Resta poi impregiudicata la necessità di modificare il Titolo V della Costituzione, in particolare con riferimento all'elenco delle materie che dovrebbero essere restituite alla competenza esclusiva statale, e quindi esprime sorpresa per la mancata indicazione di tale obiettivo nel programma del Governo.

Ritiene che l'autonomia differenziata sia perfezionabile, ma che non si possa più tornare indietro.

Considerato che anche alcune Regioni guidate dal centrosinistra hanno chiesto ulteriori forme di autonomia, sottolinea la necessità di dare risposta a tali istanze, pur in un quadro di cooperazione tra le Regioni per finanziare i LEP, senza sottrarre risorse al Mezzogiorno. Auspica, pertanto, che la riforma sia sottratta a una contrapposizione ideologica e che la sua implementazione sia monitorata in modo puntuale al fine di apportare i miglioramenti necessari.

In conclusione, annuncia il voto di astensione.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) sottolinea che la votazione di oggi rappresenta un momento storico, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, che aveva lasciato incompiuto l'assetto istituzionale del Paese dal punto di vista delle autonomie. Del resto, la Lega non ha mai nascosto la volontà di attuare questo progetto e anche le Regioni del Nord-Est da tempo facevano pressioni per l'applicazione dell'autonomia differenziata.

Pur riconoscendo che il testo è stato ampiamente modificato, e ringraziando per questo motivo il Ministro per la capacità di ascolto delle criticità evidenziate, esprime le proprie riserve sul disegno di legge in esame, non per un pregiudizio ideologico, ma per la radicata convinzione che l'autonomia non consenta di risolvere i problemi. Da siciliana, infatti, è in grado di rappresentare un quadro specularmente opposto a quello illustrato dal senatore Durnwalder: non può essere un caso, infatti, che - tra le Regioni a statuto speciale - solo le due isole del Sud non abbiano tratto vantaggi dalla specialità che è stata loro riconosciuta. La spiegazione non può essere data solo con un giudizio negativo sulla capacità degli amministratori locali, pur riconoscendo che nella Regione siciliana le forme di autonomia sono state utilizzate anche per favorire una politica assistenziale, per di più senza un effettivo controllo sulla capacità di spesa, in modo da conservare il potere e mantenere lo *status quo*.

In ogni caso, mentre il Nord continua a crescere, lo sviluppo economico delle Regioni dell'Italia centrale e meridionale si è fermato e non è chiaro come possa ripartire attraverso il regionalismo differenziato. Esprime quindi timore che il progetto del Governo non riesca a neutralizzare le disparità territoriali, soprattutto avendo previsto l'invarianza degli oneri a carico del bilancio statale.

Concorda con le considerazioni del senatore Giorgis circa l'ordine di attuazione degli articoli 116 e 117 della Costituzione. Rileva inoltre che, se si intende superare le disparità e gli svantaggi causati dalla insularità, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riprogrammazione delle risorse generali, si determinerà una nuova gestione centralista da parte dello Stato, che continuerà così a razionalizzare le risorse e a redistribuirle, in contraddizione con il regionalismo differenziato. Ritiene poi che il disegno di legge in esame non abbia approfondito l'incidenza della riforma sulle Regioni a statuto speciale: non si comprende, infatti, se saranno parificate a quelle a statuto ordinario, in conseguenza dell'attribuzione anche ad esse di forme di autonomia. Ricorda tuttavia che la specialità attribuita finora a cinque Regioni non riguarda solo la capacità di trattenere sul loro territorio una parte dei tributi erariali, ma discende da motivazioni storiche e politiche.

Dopo aver invitato a una maggiore cautela, per evitare di stimolare la conflittualità tra le Regioni, al fine di ottenere più risorse e poteri decisionali, sottolinea che sarebbe semplicistico pensare di risolvere i problemi territoriali con l'autonomia differenziata. Basti pensare alla legge urbanistica siciliana che viene costantemente impugnata da parte del Governo.

Conclude, annunciando a nome del Gruppo un voto contrario.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato presentato dai relatori l'emendamento di coordinamento formale Coord.1 (pubblicato in allegato).

L'emendamento Coord.1, posto ai voti, risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i componenti della Commissione e il ministro Calderoli per il lavoro svolto, che ha consentito di consegnare all'Assemblea un testo sicuramente migliorato rispetto a quello originario. Di questo va riconosciuto il merito sia alle opposizioni sia alla maggioranza che, anche nel confronto a volte aspro, hanno saputo confrontarsi sulle questioni sostanziali, senza atteggiamenti pregiudizialmente contrari. Ritiene che si sarebbe potuto apportare ulteriori correttivi, per esempio all'articolo 10, con riferimento alle intese previgenti; tuttavia, la riformulazione dell'emendamento proposta dal Governo è stata considerata insufficiente dai proponenti.

Respinge quindi con fermezza le insinuazioni su un presunto scambio o baratto politico tra autonomia differenziata e premierato, in quanto si tratta semplicemente di due punti importanti del programma di Governo, che la maggioranza è impegnata ad attuare, in linea con l'impegno assunto nei confronti degli elettori.

Pertanto, sebbene sarebbe stato preferibile avere più tempo per ulteriori approfondimenti, per esempio con le audizioni ricordate dal senatore Giorgis, non si può non riconoscere che il dibattito è stato molto

approfondito e che il confronto, a un certo punto, deve comunque giungere a una conclusione. La Commissione conferisce quindi ai relatori Della Porta e Tosato il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 615, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di poter riferire oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie, con conseguente proposta di assorbimento dei disegni di legge abbinati n. 62 e n. 273 e della petizione n. 180.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, uno schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), evidenziando il carattere complessivamente eterogeneo delle disposizioni in esame, dichiara un voto contrario.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 937

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti: misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (Capo I, artt. da 1 a 3); misure in materia di versamenti fiscali (Capo II, art. 4); misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (Capo III, artt. da 5 a 7);

- per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del decreto-legge richiama le finalità di sostenere le imprese e le famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale; consentire la tempestiva regolarizzazione in materia di certificazione dei corrispettivi; introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, in materia di finanza pubblica, nonché di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

COORD. 1

I Relatori

All'articolo 1, comma 1, come modificato dall'emendamento 1.3 (testo 2), sostituire le parole: «nonché nel rispetto dei principi di unità giuridica» con le seguenti: «nel rispetto altresì dei principi di unità giuridica».

Agli identici emendamenti 1.7 (testo 2), 1.8 (testo 2), 1.10 (testo 2) e 1.11 (testo 2), sopprimere le parole da: «Conseguentemente» fino alla fine.

All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento 3.5 (testo 2) nel testo subemendato, alla rubrica, alle parole: «Determinazione dei LEP» premettere le seguenti: «Delega al Governo per la» e dopo le parole: «Determinazione dei LEP ai fini» inserire le seguenti: «dell'attuazione».

All'articolo 5, comma 1, primo periodo, come modificato dagli identici emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), sostituire la parola: «interessati» con la seguente: «competenti».

All'emendamento 7.64 (testo 2), sostituire le parole: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 7-bis 1.» con le seguenti: «All'articolo 7-bis, inserito dall'emendamento 7.31 (testo 2), aggiungere, in fine, il seguente comma: "3.».

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023
99ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Schifone e Foti, già approvato dalla Camera, assegnato alla 7ª Commissione permanente e su cui la Conferenza dei Capigruppo ha approvato la deroga prevista dall'articolo 126, comma 12.

Il provvedimento reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, cosiddette STEM (acronimo dall'inglese di «*science, technology, engineering and mathematics*»).

L'articolo 1 istituisce, per i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno la «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche» (STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento presentata alla Camera chiariva che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza».

L'articolo 2 reca le finalità che si intendono perseguire. In particolare, il comma 1, precisa che la Settimana è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione.

Il comma 2 descrive le finalità delle iniziative da realizzare tra cui, ai fini dell'esame da parte della Commissione Giustizia, rileva la lettera *m*) individua quella di promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Di interesse rispetto agli argomenti trattati dalla Commissione, risulta anche la lettera *l*) che prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Il comma 3, reca la copertura degli oneri, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Non avendo osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il disegno di legge in titolo. Finalità dell'intervento legislativo è il contrasto del fenomeno dello "sciacallaggio, inteso come azione di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità o più in genere da disgrazie".

Nel merito, il comma 1 dell'articolo unico modifica l'articolo 625 del codice penale aggiungendo un'ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali (comma 1, numero 8-*quater*).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale prevedendo la procedibilità d'ufficio per il delitto di furto anche nel caso in cui ricorra la nuova circostanza aggravante dell'aver approfittato delle condizioni conseguenti a calamità naturali, di cui al numero 8-*quater* del comma 1 dell'articolo 625 del codice penale.

Infine il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento modifica il terzo comma dell'articolo 624-*bis* che punisce il reato di furto in abitazione e furto con strappo, intervenendo sulle sanzioni previste per le condotte aggravate. L'articolo 624-*bis* del codice penale disciplina due autonome figure di reato: il furto in abitazione (comma primo) e il furto con strappo (comma secondo). Ambedue le condotte sono punite con la pena della reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. Per le condotte aggravate (terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale) è invece prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.

Il disegno di legge inasprisce le pene per le condotte aggravate di cui al terzo comma, prevedendo: la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze aggravanti speciali di cui al primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale e la pena della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL [PRESIDENTE](#) informa che, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza allargato a tutti i membri della Commissione di giovedì 16 novembre, convocato per le audizioni sui disegni di legge in materia di geografia giudiziaria, il sottosegretario Ostellari, a nome del Governo, aveva preannunciato la presentazione di un disegno di legge sul tema da parte dell'Esecutivo.

Il sottosegretario OSTELLARI interviene per ribadire, anche in sede formale, l'intenzione del Governo di presentare in tempi brevi alle Camere un disegno di legge delega sul tema della riforma della geografia giudiziaria.

Per chiedere chiarimenti al Governo intervengono i senatori [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), [BERRINO](#) (FdI), [VERINI](#) (PD-IDP) e [SIGISMONDI](#) (FdI).

Il sottosegretario OSTELLARI fornisce i chiarimenti richiesti, informando altresì che il disegno di legge, sul cui testo gli uffici del Ministero stanno già lavorando, potrebbe essere presentato già nelle prime settimane dell'anno 2024.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto, ferme restando le audizioni già calendarizzate, di sospendere l'esame dei disegni di legge sulla geografia giudiziaria, al fine di poter svolgere l'istruttoria anche sul testo che sarà presentato dal Governo.

IL [PRESIDENTE](#) informa altresì che nello scorso Ufficio di Presidenza il senatore Bazoli aveva richiesto la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione nei sistemi giudiziari.

Al riguardo, comunica che sia la 7ª che l'8ª Commissione hanno già iniziato indagini conoscitive sul tema dell'intelligenza artificiale, con specifico riferimento però alle materie di competenza di ciascuna Commissione.

Chiede pertanto ai senatori del Gruppo del Partito democratico di circoscrivere per quanto possibile l'ambito dell'indagine ed articolare un programma, con l'indicazione dei soggetti da audire, in modo da poterlo sottoporre alla Commissione per la deliberazione e quindi alla Presidenza del Senato per la relativa autorizzazione.

Il senatore [VERINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che quello dell'intelligenza artificiale rappresenti il tema del presente e del futuro. In particolare, la sua applicazione nei sistemi giudiziari - come sta già avvenendo in via sperimentale in alcuni Paesi - pone problemi applicativi ed etici che il Parlamento ha il dovere di individuare, approfondire e risolvere. La finalità della proposta avanzata dal senatore Bazoli è quella di assicurare un contributo di qualità della Commissione giustizia nel suo complesso rispetto a un tema che certamente avrà un impatto sulle generazioni future.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) concorda nel ritenere il tema dell'intelligenza artificiale di assoluta attualità, ritenendo non solo opportuno ma necessario che il Parlamento intervenga al fine di evitare che lo sviluppo tecnologico colga impreparato un settore altrettanto nevralgico come quello del diritto. Uno dei rischi sempre più evidenti per il sistema giuridico italiano è infatti rappresentato dalla standardizzazione e dalla imposizione normativa di modelli e contenuti per gli atti giudiziari. In alcuni Paesi, infatti, vengono già utilizzati degli algoritmi che hanno nei fatti introdotto una giustizia predittiva in cui lo spazio per l'interpretazione giuridica è molto ridotto. Se il diritto dovesse diventare un algoritmo, una mera applicazione matematica, è certamente necessaria una riflessione complessiva che coinvolga la scienza giuridica nel suo complesso e la professionalità di tutti gli operatori del diritto che si troveranno a confrontarsi con questa evoluzione tecnologica. Annuncia pertanto sin d'ora un avviso favorevole alla proposta avanzata dal senatore Bazoli.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), nel riservarsi di esprimere indicazioni più puntuali in merito alla proposta di indagine conoscitiva, fa presente che trattandosi di una sede formale troverà applicazione il parere della Giunta per il Regolamento del 31 ottobre secondo cui non è consentita la partecipazione a distanza alle audizioni né per i senatori né per gli auditi. Chiede pertanto alla Presidenza di approfondire per quanto possibile anche questo aspetto, nel tentativo di comporre e bilanciare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione che molti esperti di intelligenza artificiale risiedono all'estero.

Il [PRESIDENTE](#) preannuncia che convocherà un Ufficio di Presidenza in cui condividere il programma dell'indagine conoscitiva da sottoporre alla successiva deliberazione della Commissione, anche alla luce del dibattito svolto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata alle ore 13 di oggi, mercoledì 22 novembre, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 151 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

151ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 4, considerato che il decreto-legge n. 145 del 2023 ha posticipato la restituzione del prestito da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che occorre avere conferma che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) possa provvedere a coprire gli oneri di cui ai commi 3 e 8 (rispettivamente 300 milioni e 96,78 milioni di euro) avvalendosi delle proprie risorse.

Con riguardo all'articolo 3, comma 15, che incrementa la pianta organica di CSEA, che rientra nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, occorre avere conferma che non vi siano ulteriori oneri né per l'adeguamento delle dotazioni logistiche e strumentali né per l'espletamento di procedure di selezione. Per la relativa copertura finanziaria è previsto che agli oneri provveda mediante entrate derivanti da prelievo commissionale operato sui conti di gestione, secondo un'aliquota percentuale definita ogni anno dall'ARERA, da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA. Sul punto andrebbe confermata la possibilità di modulare l'aliquota secondo le necessità per la copertura degli oneri previsti. Inoltre, considerando che l'ente non è ricompreso tra quelli soggetti al vincolo della gestione della propria liquidità nel circuito di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984, e che opera avvalendosi di risorse giacenti sul circuito di tesoreria, andrebbero fornite conferme in merito all'assenza di effetti, sia pure indiretti, sui saldi. Per quanto concerne l'articolo 5, comma 1, relativamente all'assoggettamento degli atti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa anziché proporzionale, andrebbe fornita conferma dell'attestazione della originaria relazione tecnica secondo cui l'applicazione delle imposte in misura fissa non determinerebbe effetti rispetto al gettito vigente. Tutto ciò premesso, in relazione ai rilievi sopra formulati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 97.

La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica di passaggio, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame. Evidenzia che risultano così superate tutte le osservazioni inerenti al provvedimento.

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.](#)".

[Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.](#)

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di ribadire il parere già espresso per la Commissione, nel presupposto che non siano apportate modifiche al testo del disegno di legge.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

(924) Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere parzialmente favorevole)

Il presidente relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f*), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli:

l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023 limitatamente al Capo I.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni critiche sul riferimento contenuto nel titolo del disegno di legge, inerente alla revisione della disciplina della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, sottolineando come ciò costituisca una materia del tutto discutibile e su cui formula rilievi critici.

Il PRESIDENTE chiarisce che tale riferimento risulta inerente al Capo II del disegno di legge, il cui contenuto non risulta previsto dalla NADEF, come evidenziato nella relazione illustrativa, per cui se ne evidenzia il carattere non omogeneo rispetto ai contenuti propri del disegno di legge collegato, ciò rilevando ai fini dello stralcio dal provvedimento in titolo di prerogativa della Presidenza del Senato. Dopo un intervento della senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), volto ad evidenziare come il Capo II rechi una materia del tutto estranea ai contenuti del disegno di legge collegato previsto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2023, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2023, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale".

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 27 ottobre scorso.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici e alla corretta qualifica come "collegato", si rileva che il disegno di legge in esame risulta composto di due Capi.

Il Capo I reca la rubrica "Filiera formativa tecnologico-professionale" ed è composto di due articoli: l'articolo 1 inserisce nel decreto-legge n. 144 del 2022 una nuova disposizione, che istituisce la filiera formativa tecnologico-professionale, con una previsione che si ricollega, come risulta dalla relazione illustrativa, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1, 5-10). L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, con l'obiettivo di raccordare la filiera formativa tecnologico-professionale, le istituzioni scolastiche e il Ministero dell'istruzione e di promuovere sinergie tra la suddetta filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico.

Il Capo II, recante il titolo "[Valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti](#)", è

composto del solo articolo 3, che reca una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. La disposizione, in particolare, al comma 1 modifica il decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; il comma 2 dispone una modifica alla legge n. 92 del 2019, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica; il comma 3 rimette a uno o più regolamenti la revisione del d.P.R. n. 249 del 1988, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e del d.P.R. n. 122 del 2009, recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, e il comma 4 stabilisce i relativi principi per la revisione.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3).".

La Commissione approva.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha espresso un parere di nulla osta con alcune condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sono state puntualmente recepite. Pertanto alla luce dei chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e delle modifiche introdotte in seguito al parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, non appare necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio.

Per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che alla luce del dibattito svolto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati e dei chiarimenti forniti in quella sede dal Governo, non appare necessario l'aggiornamento della relazione tecnica, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, formulando il parere non ostativo dell'esecutivo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere non ostativo condizionato, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(*limitatamente alle parti di competenza*)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dà la parola ai senatori che intendono intervenire, ricordando che nella giornata odierna si concluderà la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) evidenzia che nelle audizioni è emersa la contrarietà da parte delle associazioni datoriali sui contenuti del disegno di legge di bilancio soprattutto per quanto riguarda l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE). Evidenzia il suo stupore per la mancanza di interlocuzione fra il Governo e i corpi intermedi nella predisposizione degli articoli 24 e 25 sui quali sussistono comunque elementi per una valutazione positiva. Fa presente tuttavia che, come evidenziato da ANIA dalla sua audizione, tali norme avranno bisogno di corpose modifiche per poter dispiegare i propri effetti. Ritene che in materia pensionistica il disegno di legge peggiori la legge Fornero, mentre in materia di sanità prevede una riduzione del finanziamento del sistema sanitario rispetto al PIL.

Evidenzia che, al contempo, il disegno di legge prevede nuove imposte, in particolare sulla casa.

Sottolinea quindi che non sono state rispettate le promesse elettorali come, ad esempio, l'innalzamento delle pensioni minime. Per questi motivi fa presente che il giudizio sulla proposta è negativo e che sarà necessaria una copiosa attività emendativa.

Sottolinea infine come si tratti di una manovra vuota, poco coraggiosa, nonché estremamente ottimistica sul piano delle previsioni della crescita, mentre non si è voluto cercare effettivamente da parte del governo le risorse necessarie per operare con misure di effettivo sostegno ai cittadini.

Ricordando a tale riguardo le norme sugli *extra* profitti bancari, già approvate dal governo, e il gettito pari a zero previsto, evidenziando quindi un quadro complessivo di criticità e limiti degli interventi varati da questa maggioranza, la cui manovra appare del tutto lacunosa e peggiorativa della situazione del Paese.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) ritiene che, nonostante il Governo si presenti come un Governo di legislatura, esso abbia presentato un disegno di legge di bilancio con un orizzonte breve, che guarda principalmente alle prossime elezioni europee e che tradisce l'impianto programmatico dei partiti della maggioranza. Sottolinea, in particolare, la mancanza di investimenti sulla valorizzazione sulle risorse umane e sulle trasformazioni verde e digitale. Considera inaccettabile il taglio del Fondo affitti. Fa presente che la manovra ha bisogno di molte modifiche che rappresentino una visione alternativa, la quale informerà la redazione degli emendamenti che saranno presentati. Rappresenta che il sistema sanitario ha bisogno di una riforma strutturale. Sottolinea come la maggioranza stia tradendo il suo stesso programma sulla crescita economica e sulla legge Fornero.

Dopo aver richiamato l'importanza del ruolo del Parlamento nelle prerogative di modifica della legge di bilancio, preannuncia quindi numerosi emendamenti da parte del proprio gruppo, al fine di contrastare quanto delineato in manovra. Questa rischia infatti di determinare un arretramento molto grave sui pilastri della tutela dei diritti, in particolare del diritto alla salute, del diritto all'istruzione e del diritto alla casa.

Sottolinea a tale riguardo come solo dalla tutela dei diritti e dalla lotta alla disuguaglianza possa derivare un quadro favorevole allo sviluppo e alla crescita, nonché alla competitività. Conclude evidenziando la necessità di un quadro di profonde riforme, di lungo periodo, del tutto mancanti nella manovra, al fine di contrastare la precarietà del lavoro, soffermandosi sui temi centrali della società, tra cui richiama quello della riforma del sistema sanitario. Ricorda infine il tema centrale della lotta

all'evasione fiscale, su cui occorrerebbero interventi immediati, di segno del tutto opposto ai condoni invece adottati dall'attuale governo.

La senatrice [PAITA](#) (*IV-C-RE*) ritiene che l'aspetto più grave del disegno di legge di bilancio sia connesso alla mancanza di coraggio nel fare riforme che potrebbero sostenere la crescita. Manifesta le forti criticità in relazione alla compiuta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sul quale auspica che vi siano iniziative di semplificazione volte alla risoluzione dei problemi che ne frenano l'avanzamento. Manifesta la propria indignazione per i tagli alle politiche a sostegno della disabilità e per l'aumento dell'IVA su beni acquistati principalmente da donne e famiglie, per le quali occorrerebbero invece interventi di sostegno. Esprime un giudizio complessivamente negativo sulla manovra, sottolineando la necessità di migliorarla in sede emendativa.

La senatrice [DAMANTE](#) (*M5S*), condividendo quanto detto in precedenza dai membri dell'opposizione, invita la Commissione a riflettere su un tema specifico, ovvero sul fatto che l'intera attività del Ministero delle infrastrutture è stata ipotecata intorno ad un'opera, il ponte sullo stretto, sulla quale non si è ancora giunti al progetto definitivo. Auspica quindi che l'attenzione venga posta sulla riprogrammazione delle spese ministeriali, volta in questo caso a sostenere un'opera assai discussa, a fronte di definanziamenti di altre infrastrutture, anche in materia di sicurezza stradale. Dopo aver richiamato il rischio che vengano depauperate le risorse inerenti alle politiche di sviluppo e coesione, evidenzia la necessità di concentrare l'attenzione sulle risorse per la effettiva crescita dei territori, anziché per una opera di cui non si dispone ancora della progettazione definitiva.

Non essendovi altri interventi, il presidente [LOTITO](#) dichiara quindi conclusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 16 novembre.

Il PRESIDENTE, avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 3), 5.0.23 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.3 (testo 2), 8.0.9 (testo 2), 9.72 (testo 2), 9.0.42 (testo 2), 9.0.56 (testo 2), 9.0.73 (testo 2), 11.0.10 (testo 2), 13.0.42 (testo 3) e 13.0.52 (testo 3), pubblicate in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione al comma 3, viene rappresentato, conformemente alla relazione tecnica, che la stima per la quantificazione degli oneri per prestazione si è basata sui dati dell'anno 2022 relativi ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e dei lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché dei lavoratori di cui alla lettera b) del predetto comma 1, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, del 25 luglio 2023. Per ogni posizione individuale, sono state ricavate le seguenti informazioni: numero di giornate lavorate nell'anno 2022 con contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; imponibile contributivo derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è

richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; giornate lavorate come lavoratore subordinato non rientranti nel settore spettacolo e relativo imponibile; presenza di un contratto a tempo indeterminato; presenza di una prestazione Naspi; presenza di una pensione diretta; ulteriori redditi rilevabili dall'estratto conto del soggetto. Sono state, quindi, determinate le prestazioni ipotizzando che per gli anni 2024-2033 le caratteristiche dei lavoratori dello spettacolo rimangano sostanzialmente stabili rispetto alla generazione tipo riferita al 2022. La stima ha preso in esame le posizioni individuali in quanto le situazioni retributive e contributive molto variabili non permettevano l'utilizzo di valori medi. I potenziali beneficiari sono stati valutati in circa 20.600 soggetti, per ciascuno dei quali risulta una retribuzione media imponibile annua di 9.700 euro. Le giornate medie indennizzate risultano circa 38, per un importo annuo lordo fisco di 1.443 euro (38 euro giornaliera). Dall'analisi dei dati risulta che, della platea selezionata, circa 14.195 appartengono al gruppo A e 6.405 appartengono al gruppo B. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 73 per cento supera l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Dei soggetti appartenenti al gruppo B il 36 per cento supera il minimale contributivo. Inoltre, il numero delle giornate indennizzate è soggetto al limite di 312 annue e circa 1.200 assicurati subiscono una riduzione delle giornate indennizzate in funzione di tale limite;

in relazione all'articolo 4, viene precisato che la contribuzione figurativa è versata entro un limite di retribuzione giornaliera pari a 1,4 volte l'importo massimo di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo. Inoltre, il numero delle giornate accreditate è tale da non poter superare il numero di giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione. Per gli appartenenti al gruppo A, un anno di contributi si considera integrato con 90 contributi giornalieri, per i lavoratori appartenenti al gruppo B servono invece 260 contributi giornalieri. Dall'analisi dei dati estratti relativamente al 2022 risulta che, dei 20.600 soggetti che soddisfano i requisiti per la prestazione, circa 14.195 appartengono al gruppo A, con un accredito figurativo medio di 7 giornate, e 6.405 appartengono al gruppo B, con un accredito figurativo medio di 70 giornate. Dei soggetti appartenenti al gruppo A circa il 50 per cento supera il limite di retribuzione giornaliera, mentre per gli appartenenti al gruppo B solo l'11 per cento. Viene conclusivamente affermato che tutti gli elementi forniti supportano una stima della contribuzione figurativa ridotta rispetto a quanto potrebbe risultare applicando l'aliquota direttamente alla retribuzione non percepita;

in relazione all'articolo 7, comma 2, viene rappresentato che non si ravvisano elementi ostativi ad una modifica del testo della norma volta a specificare espressamente che viene fatto salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

in relazione all'articolo 8, si evidenzia che la prestazione è risultata inferiore in sede di certificazione del diritto alla prestazione: viene riportato per completezza il dato di spesa 2023 fino ad ottobre, pari a circa 1,5 milioni di euro, che conferma la rideterminazione effettuata nelle previsioni a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato all'inserimento, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: "di cui all'articolo 2, comma 28," delle seguenti: "primo periodo,".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

1.0.6 (testo 3)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti

Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-*bis* delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.»

Art. 5

5.0.23 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall' art.1, comma 264 della legge 30 dicembre 2021, n.234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

Art. 6

6.2 (testo 2)

[Damante](#), [Patuanelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

6.3 (testo 2)

[Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 6

(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

Art. 8

8.0.9 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 84 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le perdite fiscali dovute anche per gli effetti negativi sull'attività economica nel periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid, possono essere trasformate, previa asseverazione dell'Agenzia delle Entrate, in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione in F24 senza cedere a terzi."»

Art. 9

9.72 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. La verifica e il monitoraggio delle misure adottate ai fini del corretto utilizzo delle risorse erogate alle regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione, sono effettuati da apposito nucleo individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cadenza annuale.»

9.0.42 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

«Art. 9-bis

1. È fatta salva la possibilità per la Regione Calabria negli anni 2020 e 2021, di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."

9.0.56 (testo 2 [RC])

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da

scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di 500 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 95 del presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza, il domicilio, ovvero la sede legale o la sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

b) ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.

Sono altresì sospesi fino al 31 dicembre 2023 i termini di prescrizione e decadenza connessi all'erogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, previsti dalla normativa statale e regionale, di competenza della Regione e degli Enti locali; fino al 31 agosto 2023 la Regione e degli Enti locali non procedono alle richieste di pagamento relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, sono sospesi i termini degli adempimenti tributari e di quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza dalla data del 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023. Sono sospesi, altresì, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori. Conseguentemente, nel medesimo periodo, non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente

comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 4 e 5 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2024, ovvero in sei rate di pari importo, con scadenza della prima rata il 30 giugno 2024. Sull'importo delle rate successive alla prima non sono dovuti gli interessi legali. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n.78 del 2010 e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge n.16 del 2012, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n.78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n.639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 20 novembre 2023.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023. Relativamente ai soggetti di cui al comma 3, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241,243, lettera a), e 250 della legge n.197 del 2022, a partire dal 2 novembre 2023.

11. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 10, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 170 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024.

13. Con riferimento alle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1:

a) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 2 novembre 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il

pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

b) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

14. Il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

15. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 innanzi ai tribunali e gli uffici del giudice di pace nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.

16. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 15. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

17. Fermo quanto disposto dai commi 15 e 16, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 2 novembre 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 dicembre 2023, salve quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, su istanza

del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023.

18. Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 2 novembre fino al 31 dicembre 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 2 novembre 2023 fino al 31 dicembre 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

19. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 18, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

20. Le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n.833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n.194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n.69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì nei seguenti casi:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvi i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n.354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove

indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta diparte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

21. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 16 e 18 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

22. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 15 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 novembre 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 17 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 31 dicembre 2023. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 16 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 18 non si tiene conto del periodo compreso tra il 2 novembre e il 31 dicembre 2023.

23. Ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze, fino alla data del 31 dicembre 2023 il personale appartenente all'amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile anche nella forma semplificata di cui all'articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da concordare con il dirigente dell'ufficio di appartenenza. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. Se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e al secondo periodo, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

24. Dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 2 novembre 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 2 novembre 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

25. Nei giudizi di cui al comma 24, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 2 novembre 2023.

26. Per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza. E' facoltà delle

amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 dicembre 2023. La sospensione dei termini di cui al primo periodo non si applica alle procedure concorsuali e selettive svolte dalle pubbliche amministrazioni tramite piattaforme digitali.

27. Sono esclusi dalla sospensione di cui al comma 1:

a) i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile;

b) i termini relativi a procedimenti individuati con atti amministrativi regionali, al fine di evitare ogni pregiudizio ai soggetti, pubblici e privati, destinatari dei provvedimenti finali e di garantire, in particolare, la piena attuazione dei programmi definiti nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, evitando il disimpegno di risorse dell'Unione europea;

c) i termini relativi a bandi aperti, nel periodo di cui al comma 1, dalla regione Toscana per la concessione di contributi a valere su risorse statali e regionali che non prevedono adempimenti a carico dei soggetti di cui al comma 1 stesso, al fine del rispetto dei termini per l'esigibilità della spesa nell'anno 2023;

d) i procedimenti connessi alle selezioni e alle iscrizioni relative all'anno accademico 2023/2024, nonché i procedimenti connessi al funzionamento dell'attività propria delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

28. Nei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, i termini dei procedimenti di prevenzione degli incendi aventi ad oggetto le attività di cui all'allegato I al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in scadenza tra la data del 2 novembre 2023 e quella del 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 aprile 2024.

29. Per il medesimo periodo di cui al comma 26, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 2 novembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

30. Le disposizioni di cui ai commi 26 e 27 non pregiudicano la facoltà delle pubbliche amministrazioni competenti di procedere, su istanza motivata dei soggetti interessati, alla tempestiva conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di opere connesse ai servizi pubblici locali a rete nonché di quelli relativi all'esercizio dei medesimi servizi.

31. Nei casi di cui ai commi 26 e 27, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

32. Per gli enti locali ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, sono sospesi, su richiesta dell'ente locale interessato, nel periodo tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023, i termini connessi a richieste della Corte dei conti in materia di piani di riequilibrio finanziario pluriennale.

33. Per i candidati ammessi a partecipare ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, residenti o domiciliati ai fini delle prove selettive nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e il 31 dicembre 2023 possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in grado di partecipare alle predette prove concorsuali. I candidati di cui al periodo precedente, che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2023 e la data di entrata in vigore del presente

decreto, presentano l'istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

34. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui ai commi 26 e 27, anche sulla base di motivate istanze degli interessati e con priorità per quelli da considerare urgenti, potendo ricorrere al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, fino al 31 dicembre 2023. A tali fini e comunque per tutte le necessità di gestione della situazione emergenziale, i comuni e le relative unioni di comuni, province e città metropolitane, nonché i comuni che mobilitano proprio personale ai sensi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 997, possono ricorrere fino al 31 dicembre 2024 al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, e alle assunzioni di tipo flessibile anche in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a ogni altra limitazione alla spesa di personale. Fino al 31 dicembre 2023, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non sia in condizione di svolgere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

35. Nei territori dei comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per il periodo dal 2 novembre 2023 al 31 dicembre 2023, sono sospesi i termini per la fornitura dei dati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quelli per l'avvio e lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i connessi adempimenti gravanti sugli organi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989, nonché le attività di accertamento e sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989. Nei predetti casi e per il medesimo periodo sono altresì prorogati i termini per il pagamento delle sanzioni irrogate dall'ISTAT per le rilevazioni concluse prima del 2 novembre 2023.

36. Per i comuni ricadenti nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, il termine di dodici mesi di cui al comma 136 e i termini di cui al comma 136-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora ricadenti nell'anno 2023 e successivi al 2 novembre 2023, sono prorogati di sei mesi.

37. Le disposizioni dei commi da 26 a 36, non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. In relazione alle procedure di assegnazione del primo semestre 2023 a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la sospensione dei termini dei procedimenti non si applica qualora vi sia il rischio di compromettere parzialmente o totalmente il raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi.

38. Al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è

istituito un fondo, denominato «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato, tra l'altro, all'acquisizione di beni, servizi e lavori funzionali a garantire la continuità didattica e a potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché di attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, servizi di trasporto sostitutivo temporaneo, locazione di spazi e noleggino di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito il riparto delle risorse di cui al presente comma tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate dall'emergenza.

39. Fino al 31 dicembre 2023, le istituzioni scolastiche statali e paritarie interessate procedono all'acquisizione dei beni, servizi e lavori di cui al comma 1, di qualsiasi importo, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nei casi di cui al presente comma, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono altresì derogare all'utilizzo di strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

40. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione e del merito possono essere adottate, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, specifiche misure volte ad autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado, nonché ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2023/2024 per gli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, anche in relazione alla valutazione degli alunni e degli studenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

41. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è riconosciuto lo svolgimento delle attività di volontariato svolte dagli studenti della scuola secondaria superiore nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

42. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 20 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

43. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e curricolari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea per l'anno accademico 2022/2023 e 2023/2024, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che hanno sede nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono, anche in deroga rispetto alle disposizioni vigenti in materia di accreditamento dei corsi di studio, svolgere attività didattiche ed esami con modalità a distanza, prestando particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità. Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le modalità, assicurano il recupero delle attività didattiche, formative e curricolari nonché di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

44. Ferme restando le disposizioni generali di cui ai commi da 4 a 14 e fatto salvo quanto già versato, sono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l'anno accademico 2023/2024, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'imposta di bollo, gli studenti che soddisfano i seguenti requisiti:

a) alla data del 2 novembre, risultano residenti o domiciliati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) sono regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

45. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l'acquisto di beni e servizi per la didattica.

46. Al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 44, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita o il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma.

47. Agli oneri di cui ai commi da 43 a 46, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

48. La quota del Fondo per il finanziamento ordinario attribuita all'Università degli studi di Firenze è incrementata, per l'anno 2023, di 3,5 milioni di euro, al fine di:

a) istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi dell'Ateneo, nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1;

b) erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

49. Nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio presso le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 43, residente o domiciliato nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché all'erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

50. I contributi e le provvidenze erogati ai sensi dei commi 48 e 49 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntivi rispetto a quelli già destinati alle ordinarie misure sul

welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

51. Agli oneri derivanti dai commi 48 e 49, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 12 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

52. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero lavoravano presso un'impresa avente sede legale od operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che sono stati o sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in ogni caso entro il limite temporale del 31 dicembre 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

53. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 52, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate, anche mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

54. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

55. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al secondo periodo del comma 52, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

56. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale avevano un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 52 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 52 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

57. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148.

58. Le integrazioni al reddito di cui al comma 52 sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n.223.

59. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate di cui al comma 1, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

60. Agli oneri derivanti dal comma 52, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 250 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

61. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino al 31 dicembre 2023, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di novanta giorni, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, dei lavoratori impiegati presso le imprese che hanno sede legale od operativa in uno dei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto e che sono impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

62. 1. Per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 2 novembre 2023, risiedevano o erano domiciliati ovvero operavano esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000. L'indennità di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

63. L'indennità di cui al comma 62 è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 62.

64. Alle attività di cui ai commi 62 e 63, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

65. Agli oneri derivanti dal comma 62 e 63, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

66. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, la

garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa, in favore delle imprese nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, a titolo gratuito e fino alla misura:

a) nel caso di garanzia diretta, dell'80 per cento dell'operazione finanziaria. Tale percentuale è elevabile fino al 90 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03;

b) nel caso di riassicurazione, del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

67. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 66, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. Al fine di sostenere le imprese esportatrici localizzate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, la Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.A. è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, all'erogazione di contributi a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

69. La misura di cui al comma 68 si applica secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

70. All'attuazione de comma 68 si provvede a valere sulle giacenze, nel limite massimo di 250 milioni di euro, del conto di tesoreria intestato alla SIMEST per la gestione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

71. Le società e le imprese che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la sede legale od operativa o unità locali nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, possono richiedere la sospensione, per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

a) i versamenti e gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 31 dicembre 2023;

c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

72. Gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 72 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

73. Per le società e le imprese aventi sede operativa nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, tenute a presentare atti e documenti presso le Camere di commercio, sono sospesi, a decorrere dal 2 novembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa.

74. I versamenti sospesi ai sensi del comma 71 e 73 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine o in sei rate semestrali di pari importo.

75. Sono regolate dal codice civile le locazioni stipulate dai titolari di attività economiche colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 2 novembre 2023, aventi ad oggetto immobili situati nel territorio della provincia in cui l'attività si svolgeva o di una provincia confinante, al fine di utilizzarli per la ripresa dell'attività medesima.

76. Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, possono beneficiare degli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a condizione che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, che abbiano superfici aziendali situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1 e che siano intestatarie del fascicolo aziendale, previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, i cui dati risultino aggiornati.

77. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione toscana attua, anche avvalendosi di strumenti geospaziali, la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, per i danni riguardanti le produzioni vegetali e zootecniche, le strutture aziendali e le infrastrutture interaziendali. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi, individuando i territori danneggiati e le provvidenze applicabili. Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, la regione Toscana può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva.

78. Le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche sono trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti.

79. Le denunce per i danni alle produzioni vegetali sono trasmesse al soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con le modalità previste dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Sulla base della delimitazione approvata dalla regione, il soggetto gestore del suddetto Fondo provvede al ricevimento della domanda, alla sua istruttoria e alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. L'erogazione del relativo indennizzo, previa verifica di sovracompensazione, è effettuata nel limite della disponibilità delle risorse di cui al comma 80, secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 517, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

80. Le risorse del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come rifinanziato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono

destinate, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023, agli interventi di cui al comma 1 con le seguenti modalità:

a) 50 milioni di euro sono assegnati alla Regione Toscana sulla base dei fabbisogni comunicati, unitamente alla proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali;

b) 50 milioni di euro sono assegnati all'incremento della dotazione del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a favore delle imprese aderenti, per gli indennizzi alle produzioni vegetali, senza applicazione della soglia di danno e al netto delle franchigie di cui agli articoli 20, comma 3, e 21, comma 1, del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023, adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e fino al 100 per cento del danno d'area calcolato sulla base dei valori indice di cui all'allegato 12 al medesimo Piano

81. Al fine di provvedere ad interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e ad interventi di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale situate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, è autorizzato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sulle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite tra le regioni. I trasferimenti sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

82. I crediti formativi del triennio 2023-2025, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno svolto in maniera documentata la loro attività professionale nei territori dei comuni indicati nell'allegato 1 durante il periodo dell'emergenza. Il conseguimento di tali crediti è computato proporzionalmente al periodo di attività svolta su base annua.

83. Fino al 31 dicembre 2023 e nei comuni situati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, l'operatore di animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, tenuto alle registrazioni nella Banca dati nazionale (BDN) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato e in deroga ai tempi prescritti dallo stesso articolo 9.

84. Fino al 31 dicembre 2023, non si applicano per gli adempimenti di cui al comma 83, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 134 del 2022, le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo.

85. Resta fermo l'obbligo per l'operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento. Sono esclusi da tale obbligo i casi di spostamento per immediato pericolo per la vita degli animali e di tali movimentazioni deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente.

86. Al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

87. Per il fine di cui al comma 86, le risorse del Fondo sono destinate a:

- a) interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi di cui al comma 1;
- b) attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile da attuare, nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1, anche attraverso la società in house del Ministero della cultura «Ales - Arte Lavoro e Servizi S.p.A.»;
- c) sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi di cui al comma 1.

88. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

89. Agli oneri derivanti dal comma 86, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

90. Per i mesi di novembre e dicembre 2023, le pubbliche amministrazioni possono provvedere in favore degli enti gestori privati alla remunerazione dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di ottobre 2023. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2023, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l'anno 2023. Previo accordo tra le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo e secondo periodo, i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari possono essere riconvertiti in tutto o in parte in altra forma, dando priorità ad interventi a domicilio.

91. Al fine di consentire in tempi celeri il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al comma 1, una quota del Fondo «Sport e Periferie», istituito dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e reso strutturale ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2023, è destinata al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente nel cui territorio sono situate le infrastrutture interessate, è adottato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui al comma 91.

92. Gli interventi di cui al comma 91, sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del crono-programma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l'Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

93. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti dagli operatori economici aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 2 novembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2023, da destinare alle imprese dei predetti territori, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione e del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

94. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 93, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

95. Agli oneri derivanti dal comma 93, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 2 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

96. Le disposizioni dei commi da 97 a XY, sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1.

96. Ai fini del presente decreto, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

97. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 99.

98. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

99. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

100. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

101. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

102. 1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "de minimis". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività

danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.

103. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

104. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

105. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

106. La certificazione di agibilità di cui al comma 105 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme

vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9.0.73 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Misure urgenti per la realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali relativi agli interventi su infrastrutture prioritarie nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire lo sviluppo e il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese e di assicurarne la competitività nonché di favorire la celere realizzazione degli investimenti pubblici da parte degli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per la riqualificazione dell'A2 "Autostrada del Mediterraneo" - tratto da Cosenza ad Altilia, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario straordinario di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Art. 11

11.0.10 (testo 2)

[Ronzulli](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

"Articolo 11-bis

(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore)

1. All'articolo 14, comma 6-*quaterdecies*, primo periodo, del decreto-legge primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 luglio 2024».
2. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;
 - b. al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti.».

3. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa o di altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola. Al termine del percorso di studi, la Scuola rilascia, a seconda del tipo di corso di laurea a cui sono iscritti, il titolo di diploma di licenza e di diploma di secondo livello, equiparati al titolo di master di secondo livello in base alla normativa vigente.»;
 - b. dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. La Scuola può riconoscere crediti formativi universitari a favore degli studenti di università nazionali ed internazionali. Le relative modalità sono stabilite con regolamento di Ateneo."
4. All'articolo 1, comma 102, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), dopo le parole «Classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per i diplomi in design e in progettazione artistica per l'impresa rilasciati dalle accademie di belle arti»;
 - b) alla lettera b), le parole «da istituzioni diverse da quelle» sono sostituite dalle parole «diversi da quelli».
5. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301.
6. In deroga all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i docenti e i ricercatori afferenti ai settori artistico-disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, e ai settori artistico-disciplinari ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 dicembre 2010, n. 302, possono rivestire cariche in società costituite a fine di lucro ed esercitare il commercio e l'industria limitatamente alle attività identificate dal codice della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 numero 90.03.02, previa autorizzazione del Direttore dell'Istituzione AFAM rilasciata verificando l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e la compatibilità dell'attività autorizzata con il prioritario assolvimento degli obblighi contrattuali.
7. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212»"

Art. 13

13.0.42 (testo 3)

[Romeo](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis.

(Investimenti in materia di innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria)

1. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4 bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."

13.0.52 (testo 3)

[Nastri](#), [Zedda](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#), [Leonardi](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«13-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni sulla titolarità effettiva)

1. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del Registro delle imprese, istituiti presso le Camere di commercio, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell'art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, è fissato al 6 febbraio 2024.

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno tre circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n. 580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), numero 2, si applicano alle Camere di commercio in cui le procedure di rinnovo degli organi sono in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione e alle altre Camere di commercio interessate a decorrere dal mandato successivo a quello in corso all'entrata in vigore della presente legge di conversione.

6. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

1.4.2.4. 8[^] Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 74 (pom.) del 22/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 2023

74ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che l'articolo 1 istituisce la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (note come discipline STEM), al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle stesse. La Settimana si terrà nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

L'articolo 2 individua le finalità delle iniziative che dovranno essere realizzate nell'ambito della Settimana e le relative risorse.

Considerato che il provvedimento è già stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati e che la 7ª Commissione del Senato ha intenzione di approvarlo definitivamente nella giornata odierna, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

Il [PRESIDENTE](#) esprime compiacimento per l'unanimità raggiunta dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per le opere relative al collegamento viario con caratteristiche autostradali della SS 514 "di Chiaromonte" e della SS 194 "Ragusana", dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 (n. 89)

(Parere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore [GERMANA](#) (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che prevede l'adozione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei».

Il Piano, avente durata quadriennale, individuerà ambiti di intervento e priorità d'azione con riferimento a una pluralità di settori, tra i quali, per quanto attiene in particolare alle materie di competenza della 8ª Commissione, l'approvvigionamento e lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, la tutela dell'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'ammodernamento, il potenziamento delle infrastrutture anche digitali, nonché la valorizzazione e lo sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili. A tal fine, viene istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al quale sono attribuite le funzioni di vicepresidente.

Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia: a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra Italia e Stati del continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche ad essa partecipanti; b) finalizza il Piano e i relativi aggiornamenti; c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano; d) approva la relazione sullo stato di attuazione del Piano da trasmettere alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato; f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo; g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato da una apposita struttura di missione, istituita, a decorrere dal 1º dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La struttura di missione inoltre: a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano e ai suoi aggiornamenti; b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni; c) predispone la suddetta relazione annuale al Parlamento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 83 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sull'articolo 1, comma 5, che proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Il comma 6 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia.

Riferisce poi sull'articolo 2, finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante. Allo scopo, il comma 1 prevede alcune novelle ai commi da 450 a 451-bis della legge di bilancio 2023 che hanno disposto i requisiti per l'individuazione dei beneficiari della *social card*, mentre il comma 2 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, siano stabiliti: l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; le prescrizioni necessarie ad assicurare che l'acquisto di carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale avvenga nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

Rileva inoltre che l'articolo 3 adegua la disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica alla nuova «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,

dell'ambiente e dell'energia 2022». Si prevede fra l'altro che possano accedere a tali agevolazioni le imprese con un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh operanti nei settori a rischio o ad alto rischio di rilocalizzazione individuati come tali dalla citata comunicazione o, comunque, considerabili tali in base ai parametri di intensità energetica e intensità di scambi commerciali utilizzati a tal fine dalla Commissione europea. Per le imprese operanti in altri settori, ma beneficiarie delle agevolazioni riconosciute dal previgente regime di aiuti, è prevista una disciplina transitoria, con il riconoscimento di agevolazioni tariffarie decrescenti nel tempo.

Passa indi ad esaminare l'articolo 5, che consente alle imprese di assicurazione che non utilizzano i principi contabili internazionali, nel caso in cui acquisiscano un compendio aziendale da parte di un'altra impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, di rilevare inizialmente in bilancio gli attivi finanziari riferiti alle gestioni separate al valore di carico, anziché al prezzo di cessione. Le norme consentono inoltre al cessionario di valutare, nell'esercizio in corso al 30 settembre 2023 e nel successivo, i predetti attivi finanziari, se non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, in luogo del minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Sono previste disposizioni di analogo tenore - tranne che per alcuni effetti fiscali - anche nei confronti delle imprese assicurative che acquistano, entro il 30 marzo 2025, compendi aziendali dalle predette imprese cessionarie. L'articolo in esame interviene infine sulla norma che consente, ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, al fine di modificarne le modalità applicative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 6 - prosegue il relatore - reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, stabilendo che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali o del programma di cessione dei complessi di beni e contratti, qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione europea che escludano la continuità economica fra cedente e cessionario.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 7, comma 2, esclude l'applicazione a SIMEST S.p.A. e a SACE S.p.A. dei vincoli e degli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti dalla normativa vigente nei confronti dei soggetti inclusi dall'ISTAT nel conto economico delle Pubbliche amministrazioni. La disposizione mantiene inoltre ferme nei confronti delle predette società le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, nonché gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dà la parola al relatore Rosso per la formulazione del parere.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul provvedimento in titolo, che riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline.

Per quanto di competenza, fa presente che le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale promuovono le attività che perseguono, fra l'altro, le seguenti finalità: attivare percorsi

stabili di orientamento *post*-scolastico che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline; promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative; valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Verificato il prescritto numero di senatori, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

(936) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), sottolineando che in base al disegno di legge in titolo la collaborazione dell'Italia con Stati del Continente africano è attuata in conformità a un documento programmatico strategico, denominato «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», di seguito «Piano Mattei».

Fa presente che, secondo la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

Per quanto di competenza, segnala che il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai settori della promozione delle esportazioni e degli investimenti, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare, dell'approvvigionamento e dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, del sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, nonché della promozione del turismo. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Evidenzia inoltre che l'articolato istituisce la cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, nonché dal Vice Ministro delle imprese e del *made in Italy* delegato in materia di promozione e valorizzazione del *made in Italy* nel mondo, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), nonché da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società SIMEST S.p.A. Della cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del terzo settore, rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate. Avviandosi alla conclusione, si sofferma sull'istituzione, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una struttura di missione, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. In ultima analisi, osserva che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina di regia.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale, sottolineando comunque che l'esame

proseguirà nelle sedute della settimana prossima.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) ([COM\(2023\) 414 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) ([COM\(2023\) 415 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 5)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario LA PIETRA manifesta un parere favorevole sugli impegni previsti nello schema di risoluzione.

La senatrice [NATURALE](#) (*M5S*), premettendo che il suo Gruppo non ha preclusioni sugli atti in titolo, chiede chiarimenti sulla previsione, contenuta nel primo impegno, in base alla quale devono essere ridotti i requisiti obbligatori.

Il sottosegretario LA PIETRA fa notare che l'obiettivo delle richieste di modifica risiede nella esigenza di semplificazione, mantenendo la qualità dei prodotti.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione della relatrice.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 ([COM\(2023\) 411 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*), premettendo che la proposta di regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche (NGT), per l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti, consistenti o prodotti da tali piante, nonché per l'immissione sul mercato di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, da esse derivati.

Dopo aver ricordato che le NGT offrono opportunità nuove per intervenire sul materiale genetico di uno stesso organismo, o di organismi appartenenti alla stessa specie, al fine di accelerare lo sviluppo di varietà vegetali con caratteristiche specifiche e più performanti rispetto alle mutate condizioni ambientali derivanti dal cambiamento climatico in atto, osserva che la proposta si applica alle piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi), ai prodotti contenenti tali piante o da esse costituiti, così come agli alimenti e ai mangimi contenenti tali piante o costituiti od ottenuti a partire dalle stesse.

Ripercorre indi la genesi della proposta di regolamento, a partire dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione fino allo studio alla Commissione europea, redatto ad aprile 2021. Dallo studio è emerso che la normativa europea sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è al contempo sproporzionata o inadeguata e non favorisce lo sviluppo di prodotti innovativi. Segnala quindi che la proposta di regolamento individua due diverse procedure ai fini dell'emissione deliberata nell'ambiente

di piante ottenute da NGT e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, sulla base delle due diverse categorie a cui appartengono tali piante. In dettaglio, per le "piante NGT di categoria 1" (ottenute nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I della proposta di regolamento) è prevista una procedura cosiddetta "di verifica"; tali piante sono di fatto trattate in modo analogo alle piante convenzionali e non richiedono l'autorizzazione, la valutazione del rischio, la tracciabilità e l'etichettatura come gli OGM convenzionali. Per le piante cosiddette "NGT di categoria 2", che non rientrano nella categoria NGT 1, è richiesta una procedura di autorizzazione e di valutazione del rischio e sarebbero introdotte misure destinate ad incentivare i prodotti vegetali che potrebbero contribuire a un sistema agroalimentare sostenibile.

Riferisce comunque che, secondo la proposta di regolamento, il ricorso a nuove tecniche genomiche è incompatibile con il concetto di produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori.

Passando all'articolato, la proposta di regolamento è suddivisa in 34 articoli e 3 allegati. Il capo I (articoli da 1 a 4) stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e il principio della *lex specialis* rispetto alla legislazione in materia di OGM. Il capo II (articoli da 5 a 11) prevede una procedura di verifica e criteri per verificare se le piante NGT ottenute mediante mutagenesi mirata o cisgenesi avrebbero potuto essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali, sulla base dei criteri di cui all'allegato I (piante NGT di categoria 1). Le piante NGT di categoria 1 sono esentate dalle prescrizioni di cui alla legislazione in materia di OGM e sono soggette alle disposizioni applicabili alle piante convenzionali ma, come si è detto, rimangono vietate nella produzione biologica (articolo 5).

In caso di verifica preliminare alle prove sul campo, il rispetto dei criteri è controllato dallo Stato membro che riceve la richiesta di verifica, come avviene attualmente per le prove sul campo soggette alla procedura di notifica di cui alla parte B della direttiva 2001/18/CE. Tuttavia, nel caso delle piante NGT, la verifica della conformità ai criteri di cui all'allegato I da parte dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta assumerà la forma di una decisione, valida per l'intera Unione e che riguarderà la successiva immissione in commercio della pianta NGT, di prodotti contenenti tale pianta o da essa costituiti, nonché di alimenti e mangimi contenenti tale pianta, da essa costituiti od ottenuti a partire dalla stessa (articolo 6). Se nell'Unione non sono state effettuate prove sul campo, anche nel caso di alimenti o mangimi importati, la richiesta di verifica sarà presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che fornirà un parere scientifico sulla conformità ai criteri e la decisione sarà presa dalla Commissione (articolo 7).

La trasparenza sulle piante NGT di categoria 1 è garantita dall'istituzione di una banca dati pubblica, dall'etichettatura delle sementi (articoli 9 e 10) e dall'inclusione nei cataloghi previsti dalla legislazione in materia di materiale riproduttivo vegetale/forestale di una menzione indicante che la varietà è una pianta NGT di categoria 1.

Il capo III (articoli da 12 a 25) si applica alle piante NGT che non soddisfano i criteri per ritenere che possano essere ottenute anche in natura o mediante tecniche di selezione convenzionali e, pertanto, non rientrano nella procedura di cui al capo II (piante NGT di categoria 2). In tal caso si applicano le procedure della legislazione in materia di OGM con alcuni adeguamenti, che consistono: in una valutazione del rischio basata sull'allegato II del presente regolamento; nelle modalità per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione nei casi in cui non sia possibile fornire un metodo che individui, identifichi e quantifichi; nella possibilità di adattare al profilo di rischio gli obblighi in materia di monitoraggio e nella necessità di un rinnovo periodico.

Gli incentivi normativi (sezione 4, articolo 22) si applicano alle piante NGT di categoria 2 contenenti i tratti elencati nella parte 1 dell'allegato III. Si tratta di tratti che potrebbero contribuire alle prestazioni complessive delle varietà sotto il profilo della sostenibilità e a condizione che non contengano i tratti di cui all'allegato III, parte 2 (resistenza agli erbicidi).

Le piante e i prodotti NGT di categoria 2 restano soggetti alle prescrizioni in materia di tracciabilità ed etichettatura previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di OGM, con la possibilità di aggiungere una dichiarazione fattuale sulla finalità prevista della modificazione genetica (sezione 4, articolo 23).

La possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM nel loro territorio ai sensi della direttiva 2001/18/CE non si applicherà a tali piante NGT. Gli Stati membri saranno tenuti ad adottare misure di coesistenza per evitare la presenza involontaria di tali piante NGT nelle colture biologiche e convenzionali (sezione 4, articolo 24).

Il capo IV (articoli da 26 a 34) contiene disposizioni relative agli atti delegati e di esecuzione (articoli da 16 a 28), agli orientamenti (articolo 29), al monitoraggio, alle relazioni e alla valutazione (articolo 30), nonché riferimenti ad altri atti legislativi dell'Unione (articolo 31), il riesame amministrativo (32) e le modificazioni di altri atti legislativi (articolo 33).

Segnala poi che, in base alla relazione trasmessa dal Governo ai sensi della legge n. 234 del 212, sussistono alcuni elementi di criticità in corso di valutazione nelle sedi negoziali. In primo luogo, la Commissione propone di estendere la definizione di pianta NGT di categoria 1 anche alla relativa progenie, mentre il Governo reputa necessari ulteriori approfondimenti e chiarimenti per meglio identificare la portata di tale proposta normativa.

Quanto al percorso autorizzativo per le piante NGT di categoria 2, la Commissione propone un percorso molto simile a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2001/18 per gli OGM. Le piante ottenute da mutagenesi mirata e cisgenesi, o una combinazione di queste, come è noto, non possono essere distinte da piante ottenute con metodi di selezione tradizionali; ciò comporta che, mentre a livello europeo la produzione di dette piante sarà fortemente regolamentata, nessun controllo potrà essere applicato alle importazioni da Paesi terzi, che saranno liberamente importate se non dichiarate esplicitamente.

In ultima analisi, come già illustrato in precedenza, la proposta normativa stabilisce che tutte le piante NGT, senza distinzione di categoria, siano escluse dalle produzioni biologiche. Secondo il Governo, tale prescrizione risulterebbe, in linea di principio, almeno per le piante NGT di categoria 1, in contrasto con il regolamento stesso, trattandosi di piante equivalenti alle piante convenzionali. Inoltre le misure per evitare inquinamenti saranno a carico dei produttori biologici e di qualità. Ciò, unito alla mancanza di metodi analitici per determinare la presenza di eventi NGT, potrebbe rappresentare un limite alla possibile applicazione del nuovo regolamento. Inoltre, l'eventuale importazione da Paesi terzi di piante ottenute con queste tecniche, non espressamente dichiarata, non può essere sottoposta a controlli.

Propone infine di aprire la discussione generale e di rinviare alla settimana prossima il seguito dell'esame, in modo da consentire il necessario approfondimento su un tema che giudica di assoluto rilievo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 299 (Monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud») sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 851 (Oblio oncologico).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 414 DEFINITIVO E N. COM(2023) 415 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 5)

La 9ª Commissione,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti

(UE) 2016/2031, (UE) 2017/625 e (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale) (COM (2023) 414 definitivo);

esaminata altresì la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM (2023) 415 definitivo);

considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo):

- mira ad assicurare la disponibilità, per tutti gli utilizzatori in tutto il territorio unionale, di un materiale riproduttivo vegetale di qualità elevata e diversificato, adeguato alle mutevoli condizioni climatiche e in grado di contribuire alla sicurezza alimentare, alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali;

- riguarda alcune specie di colture agricole, ortaggi, piante da frutto e viti aventi rilevanza per la sicurezza alimentare ed importanza socioeconomica per l'Unione;

- mantiene i due pilastri principali delineati dalla legislazione vigente, ossia l'obbligo di registrazione delle varietà e la loro certificazione;

considerato altresì che la proposta di regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo):

- ha lo scopo di garantire parità di condizioni agli operatori in tutta l'Unione, sostenere l'innovazione e la competitività del settore del materiale forestale di moltiplicazione e contribuire alle sfide legate alla sostenibilità, alla biodiversità e al clima;

- si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie e degli ibridi artificiali, utilizzato per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto;

- prevede l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base per le specie e gli ibridi ammessi sul suo territorio ed un elenco nazionale che dovrebbe costituire la sintesi del registro;

- introduce apposite norme volte a disciplinare i requisiti per la manipolazione e digitalizzazione del materiale;

valutato che non si ravvisano profili critici in merito alla proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM (2023) 414 definitivo);

con riferimento alla proposta di regolamento relativo alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione (COM (2023) 415 definitivo), impegna il Governo ad intervenire nelle competenti sedi unionali al fine di:

1. perseguire l'obiettivo della semplificazione, riducendo i requisiti obbligatori per i materiali di moltiplicazione, pur garantendo al consumatore materiali di qualità e sani sotto il profilo degli organismi nocivi;

2. integrare, già in sede di prima applicazione, l'elenco delle specie oggetto del regolamento di cui all'Allegato I con indicazione delle specie da introdurre, attualmente disciplinate dalla norma nazionale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e da alcune norme regionali riferite a specie ritenute di importanza strategica per gli ecosistemi mediterranei;

3. modificare la denominazione del "Piano di emergenza" di cui all'articolo 9 in "Piano dei fabbisogni di materiali forestali di moltiplicazione", al fine di incentivare un approccio basato su una programmazione e pianificazione di lungo periodo, anziché sulla emergenza, alla luce della frequenza e della gravità con cui si manifestano eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e altre catastrofi in alcun modo prevedibili.

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 134 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023
134ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) segnala innanzitutto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 131, che interviene sulle agevolazioni tariffarie riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati per la fornitura di energia elettrica e di gas e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute per la fornitura di energia elettrica. Il comma 8 dello stesso articolo istituisce un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di *bonus* sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare. L'articolo 2, commi da 1 a 3, è finalizzato al riconoscimento di un ulteriore contributo ai beneficiari della *social card*. Il successivo comma 4 dispone, invece, l'incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del cosiddetto fondo *bonus* trasporti.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 270 del 1999, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in relazione alla prosecuzione dei rapporti di lavoro.

I commi da 3 a 5 dell'articolo 7 stabiliscono procedure per consentire a determinati interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale complementare, fra i quali quelli di titolarità del Ministero della salute, di essere riammessi a beneficiare delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (FOI).

La presidente [CANTU'](#) fa presente l'urgenza del parere sul provvedimento, già all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) presenta quindi una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, osservando che il decreto-legge in esame non reca disposizioni realmente utili a porre rimedio alle concrete situazioni di difficoltà.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) pone in evidenza le perplessità che il provvedimento suscita, in quanto inadeguato ai bisogni delle componenti più deboli della popolazione. Preannuncia pertanto il voto

contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 1, che amplia l'ambito di applicazione della disciplina dell'ammonimento del questore e interviene sulla definizione di violenza domestica. La disposizione estende inoltre l'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

Gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente previsioni relative alla formazione dei ruoli di udienza e alla trattazione dei processi anche in fase cautelare.

Il successivo articolo 5 è volto a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L'articolo 6 prevede specifiche iniziative formative.

L'articolo 11 modifica l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, anche fuori dai casi flagranza e per determinati motivi, disponga l'allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti della persona indiziata di determinate fattispecie delittuose, mentre l'articolo 15 detta disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena, stabilendo che in caso di condanna per delitti di violenza domestica o di genere la concessione di tale beneficio è subordinata alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero. L'articolo 16 reca modifiche in materia di indennizzo in favore delle vittime di crimini intenzionali violenti e l'articolo 17 disciplina la possibilità di corrispondere una provvisoria in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima.

In base all'articolo 18, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare i corsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, provvedendo altresì all'adozione di apposite linee guida.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica il disegno di legge in esame caratterizzato da un'impostazione parziale, in quanto incentrata solo sugli aspetti repressivi delle condotte di reato. Il fenomeno che giustifica l'urgenza del provvedimento non consta infatti di comportamenti di valenza meramente individuale, ma ha piuttosto una rilevanza di tipo culturale. Pertanto, è fondamentale che il Governo e il legislatore dedichino la massima attenzione all'educazione al rispetto, da attuare per mezzo di programmi scolastici, mirati ai vari livelli della popolazione scolastica, a partire dagli allievi in età infantile.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) condivide le osservazioni della senatrice Camusso, rilevando l'insufficienza dell'approccio esclusivamente punitivo, mentre è fondamentale il ruolo dell'istruzione, con riferimento innanzitutto ai programmi per gli allievi più giovani. Al riguardo, appare necessario un approccio volto a fornire i mezzi culturali necessari ad un confronto sereno con i percorsi di affermazione umana e sociale delle donne.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ricorda l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, il quale richiama la necessità di idonei programmi educativi ai fini della prevenzione della violenza sulle donne. Rileva inoltre che è da privilegiare un approccio strutturale alla materia, che non può essere affrontata esclusivamente con misure di natura emergenziale. Risulta inoltre opportuno estendere la possibilità di fruizione del patrocinio gratuito senza limiti di reddito per i casi di denuncia conseguente a violazione del divieto di avvicinamento.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) osserva la sussistenza di una reale situazione di allarme in base alla frequenza dei casi di femminicidio. In proposito, sottolinea la necessità di un impegno comune finalizzato alla prevenzione del fenomeno, con particolare riguardo alla formazione degli operatori. Il potenziamento delle strutture e la formazione del relativo personale postulano uno sforzo mirato al reperimento di risorse adeguate. Analogo impegno deve essere riservato ad agevolare le possibilità di alloggio e impiego delle donne vittime di violenza. Le istituzioni devono pertanto attivarsi con sollecitudine rispetto a tali finalità, a partire dalla fase di esame della manovra di bilancio.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) ricorda l'attivazione di progetti mirati alla prevenzione della violenza in diverse scuole del Veneto, attuati anche con l'intervento di psicologi. Tali iniziative non devono tuttavia rimanere limitate a specifiche esperienze locali, mentre è compito del Governo approntare linee di intervento educativo di carattere strutturale.

La presidente [CANTU'](#) ricorda le esperienze integrate attuate anche in Lombardia. Esprime quindi apprezzamento nei riguardi della sensibilità alla questione emersa nel dibattito. Alla base della richiamata emergenza è in particolare una crisi valoriale che pone l'esigenza di un patto fra i diversi attori sociali e istituzionali, tenendo ben presente la priorità da accordare al momento della prevenzione della violenza.

Richiama quindi la necessaria sollecitudine nell'esame del provvedimento in titolo, in base al calendario dei lavori e alla trasversalità del consenso già manifestatasi nel corso dell'esame parlamentare.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) accoglie favorevolmente i richiami alla necessità di un intervento organico sui temi della prevenzione, della formazione, nonché della riabilitazione. Specifica quindi che il disegno di legge in esame reca modifiche mirate alla disciplina relativa al contrasto alla violenza di genere e domestica ed esprime al riguardo l'orientamento favorevole del proprio Gruppo.

Intervenendo in replica, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) riconosce la rilevanza cruciale dell'educazione all'affettività e al rispetto sottolineata nel corso della discussione generale. Rileva poi che il disegno di legge in esame non trascura la questione della formazione degli operatori che interagiscono con le donne vittime di violenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione e approvata all'unanimità.

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) rileva che l'articolo 1, comma 1, prevede l'istituzione della "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", fissata nei giorni dal 4 all'11 febbraio di ogni anno.

Ai sensi del successivo comma 2, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta una riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In base al comma 3, il Ministero dell'università e della ricerca promuove iniziative specifiche in occasione della Settimana nazionale, mentre il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività considerate nell'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nell'articolo 2, che specifica le finalità della Settimana nazionale, sono individuate le iniziative da realizzare in tale ambito.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) riconosce il bisogno di interventi finalizzati a elevare il livello di preparazione delle giovani generazioni nelle materie scientifiche. Un approccio corretto alla questione non deve comunque trascurare l'opportunità di una proficua integrazione con le discipline umanistiche, nella consapevolezza degli effetti favorevoli sul progresso scientifico derivanti dalla diffusione di una solida cultura filosofica.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) rammenta lo squilibrio negli studi scientifici a livello universitario consistente nella bassa percentuale di studentesse, con l'eccezione di determinati corsi. Ricorda quindi i tassi di occupabilità favorevoli dei laureati nelle discipline STEM, i cui studi è quindi opportuno incoraggiare. Si esprime quindi favorevolmente rispetto ai contenuti del disegno di legge in titolo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) osserva che il numero di iscritti nelle facoltà scientifiche è complessivamente insoddisfacente e che, oltre al ricordato squilibrio di genere, sussiste uno squilibrio di ordine geografico. Il complesso di tali fenomeni è poi aggravato dall'alto tasso di emigrazione dei laureati.

Fa quindi presente l'orientamento favorevole del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento, nell'auspicio di ulteriori iniziative da parte del Governo.

La presidente [CANTU'](#), apprezzato l'andamento del dibattito, caratterizzato da un atteggiamento costruttivo, dà la parola al relatore [RUSSO](#) (*FdI*), il quale presenta una proposta di parere favorevole. Posta in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine approvata all'unanimità.

[936](#) Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il « Piano Mattei » per lo sviluppo in Stati del Continente africano

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una cornice normativa per l'adozione e l'attuazione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», concernente la collaborazione dell'Italia con gli Stati africani.

Il Piano Mattei, secondo l'articolo 1, individua gli ambiti di intervento e le priorità di azione.

Gli articoli 2 e 3 prevedono l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento dell'attuazione del Piano Mattei da parte delle pubbliche amministrazioni italiane e il successivo monitoraggio.

L'articolo 4 istituisce una struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, deputata al supporto delle attività della Cabina di regia. Per i relativi incarichi dirigenziali, il comma 6 prevede l'esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. Resta ferma l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 5 prevede una relazione annuale al Parlamento, mentre l'articolo 6 disciplina gli aspetti finanziari.

La presidente [CANTU'](#) ritiene che il dibattito potrà avere utilmente luogo nella seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 30 (pom.) del 21/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(906) Deputati Marta SCHIFONE e FOTI. - Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(923) Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MATERA](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(937) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MAFFONI](#) (Fdi) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

[PARERE APPROVATO](#)

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 906

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

tra le finalità del disegno di legge figurano l'attivazione di percorsi formativi volti a favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e la previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche mira altresì ad incoraggiare una maggiore partecipazione femminile ai percorsi formativi nell'ambito delle discipline STEM con un impatto positivo in termini di azioni in favore delle donne e per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito ve ne sono alcuni che, riferendosi alla digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, promuovono anche le discipline STEM in ambito scolastico;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, invita il Governo a prevedere opportune modalità di verifica e monitoraggio dell'impatto delle iniziative connesse alla istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nel contesto del sistema nazionale della formazione, anche al fine di favorire il più completo impiego delle professionalità competenti nelle discipline STEM nell'ambito delle imprese e delle istituzioni nazionali e una maggiore partecipazione femminile ai relativi percorsi professionali.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 923

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il quadro legislativo vigente per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, seppur robusto e articolato, ha mostrato in alcuni ambiti della sua applicazione alcune criticità che ne hanno indebolito l'efficacia;

è obiettivo del disegno di legge in esame di rimuovere tali criticità, recependo le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021;

la legge 5 maggio 2022, n. 53, recante disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere attraverso un maggiore coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023 prevede il monitoraggio e la valutazione costante degli interventi realizzati e delle relative ricadute, nonché dei processi e dei soggetti pubblici e privati coinvolti, adottando una metodologia di analisi basata su standard qualitativi e indicatori condivisi e rilevabili nel medio e lungo periodo;

l'attuazione del Piano è sottoposta a una valutazione partecipata degli interventi previsti - anche attraverso un sistema di consultazione on line, strutturata e per target - con il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse che contribuiscono all'attuazione degli interventi e con un'integrazione tra metodi e tecniche di valutazione qualitative e quantitative. In questo modo si consentono un'ampia partecipazione ai processi di crescita e sviluppo delle politiche di settore e l'acquisizione di un contributo significativo per il miglioramento dell'azione di governo a tutti i livelli;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto i profili dell'analisi e valutazione d'impatto e della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 926

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge in esame non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla documentazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in merito alla tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd.: "Superbonus"), prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera a), n. 2), sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in relazione alla possibilità che, per effetto del periodo di tempo relativamente lungo preso in considerazione, pari a dieci anni, siano oggetto di tassazione plusvalenze determinate da fattori diversi, non correlati all'esecuzione dei predetti interventi;

con riferimento all'articolo 24, che introduce misure in materia di rischi catastrofali, è opportuno precisare le modalità di applicazione della disposizione di cui al comma 2, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, volto a escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni del Governo in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

nel disegno di legge si rilevano, nel complesso, formulazioni talvolta ellittiche o colloquiali; riscritture integrali o parziali di disposizioni vigenti con formulazioni incomplete o imprecise, anche in relazione a novelle legislative; riferimenti normativi errati o rinvii troppo ampi a disposizioni vigenti; indicazioni non del tutto puntuali dei termini di decorrenze, abrogazioni e cessazioni dell'efficacia di norme. In particolare,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

all'articolo 14, comma 1, le lettere b), capoverso 2, alinea, c), capoverso 1, e d), capoverso 1, nel novellare la legge n. 220 del 2016 rinviano al «decreto di cui all'articolo 21» della legge medesima; tuttavia, l'articolo 21 prevede diversi decreti ministeriali. Al fine di individuare il decreto che «determina le aliquote del credito di imposta», appare, dunque, necessario introdurre il riferimento al comma 5 dell'articolo richiamato;

l'articolo 15, comma 2, contiene una novella legislativa; al comma 3 la spesa è autorizzata con riferimento diretto al comma 2 del medesimo articolo e non alla disposizione novellata o quanto meno al suo contenuto;

all'articolo 20, comma 3, lettera a), si prevede di stabilire un coefficiente di maggiorazione «con apposito decreto dirigenziale» senza specificare di quale istituzione, verosimilmente dell'Agenzia delle Entrate. Appare, pertanto, necessario integrare il testo;

all'articolo 23, per l'applicazione dei commi 1, 2, 7 e 8, recanti novelle, i commi 1, 3 e 9 stabiliscono decorrenze specifiche con una formulazione che, in particolare per i commi 3 e 9, risulta ambigua nella misura in cui ad applicarsi dal 1° aprile ovvero dal 1° luglio 2024 sono gli interventi di novellazione, i quali dovrebbero invece entrare in vigore con la legge di bilancio, con efficacia differita a decorrere dalle date previste;

all'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, è citato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999 (cd.: "decreto *black list*"), con la specificazione delle successive

modificazioni. Tale specificazione non è necessaria poiché i riferimenti si intendono sempre agli atti nel testo vigente;

l'articolo 23, comma 11, prevede che l'entrata in vigore di disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio sia definita con atto amministrativo adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Tuttavia, l'entrata in vigore di testi legislativi non può essere determinata da un atto di rango amministrativo, il quale può definire soltanto la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni;

l'articolo 25, comma 10, stabilisce che entro sessanta giorni dalla nomina del comitato di gestione provvisorio del Fondo di garanzia assicurativa dei rami vita siano versati i contributi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 274-*quinquies* del codice delle assicurazioni private, introdotto dal comma 1 dell'articolo 25 del disegno di legge di bilancio. Tuttavia, il citato comma 4 prevede sì il versamento di contributi, ma solo in situazioni specifiche di insufficienza della dotazione finanziaria del Fondo, quindi solo una volta che questo sarà a regime e non nella fase istitutiva del Fondo medesimo. Al tempo stesso, non è fatta menzione dei contributi previsti dal comma 2 del citato articolo 274-*quinquies*, che costituiscono invece parte integrante e prevalente della dotazione del Fondo. Il riferimento dovrebbe quindi essere rivolto ai commi 2 e 3, anziché 3 e 4;

all'articolo 28, il comma 1 si riferisce alle «amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e il comma 2 alle «amministrazioni statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si rilevano, al riguardo, un richiamo eccessivamente ampio all'intero decreto legislativo e la necessità di una precisa individuazione dei soggetti cui si applicano le disposizioni; occorre, dunque, introdurre nella prima espressione il riferimento all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto e sopprimere nella seconda espressione il riferimento normativo, sostituendo la parola «statali» con «dello Stato»;

l'articolo 31, comma 3, definisce i requisiti necessari per il godimento dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO); nello specifico, la lettera *d*) stabilisce il reddito massimo che deve essere stato percepito nell'anno precedente, prevedendo che questo sia «annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda». Il riferimento alla presentazione della domanda è incongruente con la disposizione, in particolare con il fatto che la rivalutazione debba essere effettuata «annualmente», e appare opportuno sopprimerlo;

all'articolo 59, comma 2, si prevede che le iniziative di investimento siano identificate dal codice unico di progetto «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3», che tuttavia dedica al codice il solo articolo 11, su un totale di 54 articoli. Il riferimento risulta peraltro non necessario, giacché il codice unico di progetto è normalmente citato negli atti normativi, come in altri articoli del disegno di legge di bilancio, senza citare la legge n. 3 del 2013; è, pertanto, preferibile sopprimerlo;

all'articolo 61, comma 1, il comma 5-*bis* dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 è indicato «come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96», che in realtà introduce, e non modifica, il citato comma 5-*bis*. La citazione dell'atto modificativo, oltre a non essere in alcun modo necessaria, risulta almeno parzialmente fuorviante e appare opportuno sopprimerla;

l'articolo 62, comma 1, lettera a) modifica, con novella, la denominazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016; tale intervento rende necessaria l'analoga modifica della rubrica del medesimo articolo 1;

l'articolo 62, comma 8, dispone l'abrogazione di norme «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025», cioè da una data non univocamente identificabile. Poiché non è possibile un'abrogazione con entrata in vigore indeterminata, si propone di fare riferimento alla cessazione dell'efficacia delle medesime norme;

l'articolo 64, comma 5, lettera *b*), inserisce, con novella, le parole: «Ministro della cultura» nel comma 2 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2,

comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 220 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2021, il Ministro della cultura è indicato nella suddetta legge n. 220 del 2016 come «il Ministro»; l'articolo 66, comma 2, attribuisce un contributo all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) «da destinare tra l'altro alle iniziative destinate dall'INMP alla promozione delle conoscenze e delle competenze del personale sanitario del SSN». Tale formulazione risulta imprecisa poiché l'espressione «tra l'altro» fa pensare alla necessità di definire finalità ulteriori alle quali destinare il contributo;

l'articolo 69, comma 2, fa riferimento a un decreto del Ministro della difesa, citando anche i Ministri concertanti, in contrasto con l'articolo 12, lettera *g*), delle Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Inoltre, la data con la quale si identifica questo tipo di atti non è quella di sottoscrizione, bensì quella di emanazione o, nel caso, di pubblicazione, ma non quella di sottoscrizione; trattandosi di un atto non pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è preferibile richiamare la disposizione di riferimento;

l'articolo 72, comma 2, prevede, con novella, lo spostamento dell'efficacia di una disposizione dall'anno 2020 all'anno 2026, configurandosi, apparentemente, come una semplice proroga. Tuttavia la disposizione è già stata prorogata, indirettamente, fino all'anno 2025 dal comma 771 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Poiché al comma 771 gli oneri della proroga recano un'apposita copertura finanziaria, diversa dalla disposizione originaria, che invece la novella a quest'ultima vuole estendere all'anno 2026, è necessario integrare la disposizione novellante con una previsione che stabilisca la permanenza dell'efficacia della proroga già disposta fino al 2025;

l'articolo 73, comma 8, autorizza una spesa annua «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» mentre una corretta formulazione richiederebbe l'indicazione degli anni dal 2024 al 2048;

l'articolo 77 applica alle regioni una disciplina in materia di ripiano del disavanzo che era stata prevista per i comuni sede di città metropolitana dall'articolo 1, commi 567 e seguenti, della legge n. 234 del 2021, ma non è stata sempre adeguata la formulazione delle disposizioni: mentre la lettera *a*) del comma 4, il terzo periodo del comma 6 e i commi 7 e 8 fanno correttamente riferimento alla regione e ad atti regionali, nella lettera *g*) del comma 4 e nei periodi primo e secondo del comma 6 sono rimasti generici riferimenti all'«ente» o agli «enti»;

l'articolo 83, comma 1, stanziava, con novella, un importo «per gli anni dal 2025 al 2028». Tale formulazione implica che la somma debba essere distribuita sui quattro anni indicati, mentre la relazione tecnica specifica che la somma è stanziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, come peraltro si desume anche dal contesto e dall'entità della somma rispetto a quelle stanziate per gli anni successivi;

l'articolo 88, comma 16, dispone l'abrogazione di norme con decorrenza indefinita: «a decorrere dal 2025»; al riguardo, appare plausibile la data del 1° gennaio;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 10, il comma 5 dispone che, per il Servizio sanitario nazionale, gli oneri destinati ai rinnovi contrattuali e alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale comprendano «i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale» secondo indicazioni che devono essere individuate «nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1» del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quanto alla prima espressione citata, i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti prevedono «indennità di specificità» medico-veterinaria, infermieristica (questa prevista anche dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020) e una più generica specificità medica; il riferimento all'altro personale risulta tuttavia generico, sia perché non è chiaro se si intendano individuare ulteriori specificità, sia perché è numeroso il personale non sanitario al quale è riconosciuta una propria specificità, indipendentemente dalla conseguenza che ciò si traduca o meno in un'apposita indennità (Forze armate e di polizia, vigili del fuoco, personale di protezione civile). Quanto alla seconda espressione citata, il comma 1 dell'articolo 47 prevede in effetti l'emanazione di indirizzi, ma non uno specifico atto, indicato invece nei successivi commi dello stesso

articolo; appare, quindi, preferibile un rinvio coerente con il contenuto della disposizione richiamata; all'articolo 44, comma 6, l'espressione: «farmaci SSN» è eccessivamente concisa e può essere più correttamente adeguata ad altre;

all'articolo 49, comma 1, lettera *b*), sono citati l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 e la relativa legge di ratifica n. 364 del 2000 con la specificazione delle successive modificazioni. Tale specificazione, oltre ad essere ambigua, poiché non è chiaro se vada riferita alla legge o all'Accordo, è anche insufficiente a chiarire a quale testo dell'allegato II all'Accordo si debba fare riferimento. In tal caso, è necessario, contrariamente a ciò che vale di norma per i testi legislativi, citare integralmente e per esteso l'atto modificativo dell'allegato II all'Accordo tra l'UE e la Svizzera;

all'articolo 54, comma 1, l'espressione «contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo» non è corretta; il citato articolo 43 [del decreto-legge n. 112 del 2008](#) fa, infatti, riferimento a progetti di sviluppo, in relazione ai quali sono stipulati dei contratti;

all'articolo 54, comma 2, il riferimento al "Soggetto gestore" è insufficiente a identificarlo e andrebbe integrato con il rinvio all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008;

all'articolo 62, comma 2, lettera *d*), si fa inopportuno ricorso a parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. Nello specifico l'espressione «fenomeno delle fake news» può essere convenientemente resa con il riferimento al «fenomeno della diffusione di notizie false»;

con l'articolo 62, commi 4 e 5, le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria sono incrementate ai sensi dell'articolo 1, comma 616, della legge n. 178 del 2020; l'attuale formulazione l'espressione «come modificato» è, dunque, imprecisa;

l'articolo 64, comma 5, lettera *a*), numero 2), introduce nel comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 220 del 2016 parole che non si inseriscono correttamente dal punto di vista della sintassi, rendendo poco comprensibile la disposizione;

l'articolo 65, comma 1, proroga l'impiego di un contingente di 6.000 unità delle Forze armate a fini di controllo del territorio «anche in relazione alle esigenze [...] di cui all'articolo 24 [...] nonché di quelli previsti dall'articolo 3»; tale formulazione riproduce in parte disposizioni analoghe, modificandole, ma non adegua la sintassi, per cui il pronome «quelli» fa riferimento alla parola «esigenze» utilizzata nella prima parte del comma e non più agli «interventi» che erano citati nella formulazione precedente;

l'articolo 73, comma 1, fa riferimento, al primo e al secondo periodo, ai contributi di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023. Poiché tali lettere recano le tipologie, rispettivamente, di interventi, danni e oneri che danno diritto ai contributi, appare opportuno integrare la disposizione;

l'articolo 72, comma 3, dispone l'applicazione di talune disposizioni ai «rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178», cioè l'intera legge di bilancio per il 2021, per gli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009. Quest'ultimo articolo non è mai citato nell'intero testo della suddetta legge n. 178. Sarebbe opportuno identificare più precisamente i rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione, che restano altrimenti non conoscibili;

l'articolo 74, commi 2 e 3, lascia sottintese precisazioni necessarie per la migliore comprensione della disposizione. In particolare, il comma 2 prevede che un decreto ministeriale definisca «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse», ma non esplicita quali risorse e quali crisi, mentre al comma 3 non è chiaro se ad essere compatibili con gli aiuti di Stato debbano essere gli interventi del Fondo o le disposizioni che a questi si applicano;

all'articolo 85, commi 1, lettera *a*), e 2, è opportuno riformulare l'espressione «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022», che appare eccessivamente concisa, conformemente ai commi 407 e 581 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

in relazione all'articolo 18, comma 2, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte ai fini

dell'individuazione del periodo di tempo dalla conclusione dei lavori preso in considerazione ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso;

in relazione all'articolo 24, comma 2, invita il Governo a precisare le modalità di applicazione della disposizione, anche al fine di promuovere l'adeguamento delle imprese all'obbligo di assicurazione;

in relazione all'articolo 38, invita il Governo a illustrare le valutazioni svolte in merito alla possibile riduzione del flusso di risparmio verso le imprese private, evidenziando, ove possibile, l'incidenza della misura rispetto alle iniziative a sostegno della competitività dei capitali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 14, comma 1:

alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;

alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;

alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5»;

All'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2»;

All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate»;

All'articolo 23, al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia»;

All'articolo 23, comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni»;

All'articolo 23, comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia»;

All'articolo 25, comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3»;

All'articolo 28, al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato»;

All'articolo 31, comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «la presentazione della domanda»;

All'articolo 59, comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,»;

All'articolo 61, comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96»;

All'articolo 62, comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo»;

All'articolo 62, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025»;

All'articolo 64, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"»;

All'articolo 66, comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»;

All'articolo 69, comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con

le seguenti: «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022»;

All'articolo 72, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

All'articolo 73, comma 8, sostituire le parole: «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048»;

All'articolo 77, al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «dall'ente» *con le seguenti:* «dalla regione» *e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole:* «gli enti di cui al comma 1, per i quali» *con le seguenti:* «le regioni di cui al comma 1, per le quali» *e, al secondo periodo, sostituire le parole:* «gli enti» *con le seguenti:* «le regioni»;

All'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2025 al 2028» *con le seguenti:* «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028»;

All'articolo 88, comma 16, dopo le parole: «a decorrere dal» *inserire le seguenti:* «1° gennaio». *con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,* invita a valutare la modifica delle disposizioni di seguito indicate:

All'articolo 10, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

All'articolo 44, comma 6, sostituire le parole: «farmaci SSN» *con le seguenti:* «farmaci erogati in regime di SSN»;

All'articolo 49, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e successive modificazioni» *con le seguenti:* «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012»;

All'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: «contratti di sviluppo» *con la seguente:* «contratti»;

All'articolo 54, comma 2, dopo le parole: «soggetto gestore» *inserire le seguenti:* «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008»;

All'articolo 62, comma 2, letterad), sostituire le parole: «fenomeno delle fake news» *con le seguenti:* «fenomeno della diffusione di notizie false»;

All'articolo 62, commi 4 e 5, sostituire le parole: «come modificato» *con le seguenti:* «come incrementate»;

All'articolo 64, comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a» *con le seguenti:* «nonché di»;

All'articolo 65, comma 1, sostituire le parole: «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» *con le seguenti:* «nonché a quelle di cui all'articolo 3»;

All'articolo 73, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «I contributi» *inserire le seguenti:* «per le tipologie di intervento e di danno» *e, al secondo periodo, dopo le parole:* «Per i contributi» *inserire le seguenti:* «relativi agli oneri»;

All'articolo 74, comma 2, sostituire le parole: «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» *con le seguenti:* «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1»;

All'articolo 74, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

All'articolo 85, comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: «popolazione definitiva ISTAT al

31 dicembre 2022» *con le seguenti*: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».

Invita, altresì, a valutare una riformulazione dell'articolo 72, comma 3, che consenta l'esatta identificazione dei rifinanziamenti ai quali applicare la disposizione.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 937

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3 e 4, ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relativamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1, agli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 sono state trasmesse dal Governo in data 23 ottobre 2023;

in relazione al comma 4 dell'articolo 2, che incrementa di 12 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, per l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai servizi di trasporto ferroviario nazionale, si ritiene opportuno, come già evidenziato in occasione dell'esame di quest'ultima disposizione, prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità e urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appaiono complessivamente rispettate la finalità di adottare disposizioni urgenti volte alla realizzazione di misure di sostegno in favore delle imprese e delle famiglie per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale e di introdurre misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa e disposizioni in materia di accesso al fondo opere indifferibili;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura finanziata dall'articolo 2, comma 4, quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene non vi sia nulla da osservare.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.